Spedizione in abbonamento postale

Anno 100° — Numero 105

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA Roma - Lunedì, 4 maggio 1959 SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI - TEL. 650-139 651-236 651 554
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO DELLO STATO-LIBRERIA DELLO STATO-PIAZZA G. VERDI 10, ROMA-TEL. 841-089 848-184 841-737 866-144

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI
In ITALIA Abbonamento annuo L 10.020 - Semestrale L. 5520
Trimestrale L 3010 - Un fascicolo L 50
Fascicoli annate arretrate il doppio
All'ESTERO il doppio dei prezzi per l'Italia

ALLA PARTE SECONDA (Foglio delle Inserzioni)
In ITALIA Abbonamento annuo L 10.020 - Semestrale L 5520
Trimestrale L 3010 - Un fascicolo L. 50
Fascicoli annate arretrate il doppio
All'ESTERO il doppio dei prezzi per l'Italia

I fascicoli disguidati devono essere richiesti entro 30 giorni dalla data di pubblicazione

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 1/2640 intestato all'Istituto Poligrafico dello Stato

Per gli annunzi da inserire nella "Gazzetta Ufficiale,, veggansi le norme riportate nella testata della parte seconda

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso le Agenzie della Libreria dello Stato in ROMA, via XX Settembre (Palazzo del Ministero delle Finanze); via del Tritone n. 61/A-61/B; in MILANO, Galleria Vittorio Emanuele n. 3; in NAPOLI, via Chiaia n. 5; in FIRENZE, via Cavour n. 46/r e presso le Librerie depositarie di tutti i Capoluoghi di Provincia.

Le inserzioni nella parte II della «Gazzetta Ufficiale» si ricevono in Roma presso la Libreria dello Stato (Ufficio inserzioni – via XX Settembre – Palazzo del Ministero delle Finanze). Le Agenzie della Libreria dello Stato in: Milano, Napoli e Firenze, possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano ed accompagnati dal relativo importo.

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

1959

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

CONCORSI ED ESAMI

SUPPLEMENTI STRAORDINARI

SUPPLEMENTO ALLA « GAZZETTA UFFICIALE » N. 105 DEL 4 MAGGIO 1959:

Ministero del tesoro: Conto riassuntivo del Tesoro al 31 marzo 1959, situazione del bilancio dello Stato, situazione trimestrale dei debiti pubblici e situazione della Banca d'Italia.

(2698)

LEGGI E DECRETI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 9 gennaio 1959, n. 217.

Erezione in ente morale della « Lega italiana per la lotta contro fumi e rumori », con sede in Torino.

N. 217. Decreto del Presidente della Repubblica 9 gennaio 1959, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, la « Lega italiana per la lotta contro fumi e rumori », con sede in Torino, viene eretta in ente morale e ne viene approvato il relativo statuto.

Visto, *il Guardasigilli*: GONELLA
Registrato alla Corte dei conti, addì 24 aprile 1959
Atti del Governo, registro n. 118, *foglio n.* 69. — VILLA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 14 gennaio 1959, n. 218.

Erezione in ente morale dell'O.P. « Fondazione Cavallini sen. avv. Gaspare e avv. Emilio », con sede in Lesa (Novara).

N. 218. Decreto del Presidente della Repubblica 14 gennaio 1959, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, l'O.P. « Fondazione Cavallini sen. avv. Gaspare e avv. Emilio », con sede in Lesa (Novara), viene eretta in ente morale e ne viene approvato, con modificazioni, lo statuto organico.

Visto, *il Guardasigilli*: GONELLA
Registrato alla Corte dei conti, addì 24 aprile 1959
Atti del Governo, registro n. 118, *foglio n.* 70. — VILLA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 10 febbraio 1959, n. 219.

Autorizzazione all'Opera nazionale di assistenza per gli orfani dei militari dell'Arma dei carabinieri ad acquistare due beni immobili siti in San Mauro Torinese.

N. 219. Decreto del Presidente della Repubblica 10 febbraio 1959, col quale, sulla proposta del Ministro per la difesa, l'Opera nazionale di assistenza per gli orfani dei militari dell'Arma dei carabinieri viene autorizzata ad acquistare due beni immobili siti in San Mauro Torinese.

Visto, *il Guardasigilli*: GONELLA
Registrato alla Corte dei conti, addì 24 aprile 1959
Atti del Governo, registro n. 118, *foglio n.* 71. — VILLA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 19 marzo 1959, n. 220.

Riconoscimento della personalità giuridica della Chiesa rettoriale di San Gaetano, in Valdagno (Vicenza), e autorizzazione alla Chiesa stessa ad accettare una donazione.

N. 220. Decreto del Presidente della Repubblica 19 marzo 1959, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene riconosciuta la personalità giuridica delle Chiesa rettoriale di San Gaetano, in Valdagno (Vicenza), e la Chiesa anzidetta viene autorizzata ad accettare la donazione disposta in suo favore dalla S.p.A. « Manifattura lane Gaetano Marzotto e figli », consistente in immobili situati in Valdagno.

Visto, *il Guardasigilli*: GONELLA
Registrato alla Corte dei conti, addì 18 aprile 1959
Atti del Governo, registro n. 118, *foglio n.* 63. — VILLA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 19 marzo 1959, n. 221.

Riconoscimento, agli effetti civili, della erezione della parrocchia di Maria SS.ma del Rosario, in rione Somalia del comune di Terrasini (Palermo).

N. 221 Decreto del Presidente della Repubblica 19 marzo 1959, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene riconosciuto, agli effetti civili, il decreto dell'Ordinario diocesano di Monreale in data 24 giugno 1958, integrato con dichiarazione del 22 dicembre 1958, relativo alla erezione della parrocchia di Maria SS.ma del Rosario, in rione Somalia del comune di Terrasini (Palermo).

Visto, *il Guardasigilli*: GONELLA
Registrato alla Corte dei conti, addì 18 aprile 1959
Atti del Governo, registro n. 118, *foglio n.* 65. — VILLA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 19 marzo 1959, n. 222.

Riconoscimento, agli effetti civili, della erezione della parrocchia di Sant'Anna, nel comune di Modica (Ragusa).

N. 222. Decreto del Presidente della Repubblica 19 marzo 1959, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene riconosciuto, agli effetti civili, il decreto dell'Ordinario diocesano di Noto in data 26 luglio 1956, integrato con dichiarazione del 5 novembre 1958, relativo alla erezione della parrocchia di Sant'Anna, nel comune di Modica (Ragusa).

Visto, *il Guardasigilli*: GONELLA
Registrato alla Corte dei conti, addì 24 aprile 1959
Atti del Governo, registro n. 118, *foglio n.* 84. — VILLA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 19 marzo 1959, n. 223.

Riconoscimento, agli effetti civili, della erezione della parrocchia di Sant'Anna, in frazione omonima del comune di Rovato (Brescia).

N. 223. Decreto del Presidente della Repubblica 19 marzo 1959, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene riconosciuto, agli effetti civili, il decreto dell'Ordinario diocesano di Brescia in data 26 luglio 1958, integrato con dichiarazione del 22 settembre stesso anno, relativo alla erezione della parrocchia di Sant'Anna, in frazione omonima del comune di Rovato (Brescia), e viene riconosciuta la personalità giuridica della Chiesa omonima, sede della parrocchia stessa.

Visto, *il Guardasigilli*: GONELLA
Registrato alla Corte dei conti, addì 24 aprile 1959
Atti del Governo, registro n. 118, *foglio n.* 85. — VILLA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 28 gennaio 1959.

Nomina di componenti il Consiglio di amministrazione dell'Istituto nazionale assistenza dipendenti enti locali.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto il proprio decreto 18 luglio 1957, registrato alla Corte dei conti in data 26 agosto 1957, registro n. 22 Interno, foglio n. 360, con il quale sono stati nominati il presidente ed i componenti il Consiglio di amministrazione dell'Istituto nazionale assistenza dipendenti enti locali;

Considerato che il dott. Giulio Fabris, componente effettivo del predetto Consiglio in rappresentanza del Ministero dell'interno, è stato di recente nominato prefetto della Repubblica e destinato ad Ascoli Piceno e che si rende quindi necessario provvedere alla sua sostituzione;

Visto il decreto legislativo 5 gennaio 1948, n. 27, modificato dalla legge 14 aprile 1957, n. 259, recante norme sull'ordinamento del Consiglio di amministrazione dell'Istituto nazionale assistenza dipendenti enti locali;

Sulla proposta del Ministro per l'interno, di concerto con quelli per il tesoro e per il lavoro e la previdenza sociale;

Decreta:

Il vice prefetto ispettore dott. Ovidio Numerico, già componente supplente del Consiglio di amministrazione dell'Istituto nazionale assistenza dipendenti enti locali è nominato componente effettivo in rappresentanza del Ministero dell'interno ed il direttore di sezione dottor Manfredi Randaccio, in servizio presso il Ministero dell'interno, è nominato componente supplente nel predetto Consiglio di amministrazione.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Dato a Roma, addì 28 gennaio 1959

GRONCHI

TAMBRONI — ANDREOTTI — VIGORELLI

Registrato alla Corte dei conti, addì 17 aprile 1959
Registro n. 9 Interno, foglio n. 69

(2660)

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 7 aprile 1959.

Radiazione dal quadro del naviglio militare dello Stato della torpediniera « Giuseppe Cesare Abba ».

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Vista la legge 8 luglio 1926, n. 1178, e successive modificazioni, sull'ordinamento della Marina militare;

Visto il regio decreto 13 febbraio 1913, n. 697, col quale a sei cacciatorpediniere, in corso di costruzione, vennero imposti i nomi di « Rosolino Pilo », « Giuseppe Abba », « Ippolito Nievo », « Simone Schiaffino », « Pilade Bronzetti » e « Giuseppe Missori »;

Visto il regio decreto 22 aprile 1915, n. 527, che rettificò il nome del cacciatorpediniere « Giuseppe Abba » in quello di « Giuseppe Cesare Abba »;

Considerato che per l'immissione in servizio del cacciatorpediniere « Giuseppe Cesare Abba », avvenuta all'entrata in guerra dell'Italia durante il primo conflitto mondiale, non fu emanato, per motivi di riservatezza, alcun atto formale di iscrizione nel quadro del naviglio militare dello Stato dell'unità stessa;

Tenuto conto che, a decorrere dal 1° ottobre 1929, il cacciatorpediniere « Giuseppe Cesare Abba » venne classificato « torpediniera », in virtù del regio decreto 19 luglio 1929, registrato alla Corte dei conti il 16 agosto 1929, registro n. 2 Marina militare, foglio n. 139, senza peraltro che detta nuova classifica fosse sanzionata con particolare atto formale;

Considerato lo stato di vetustà dell'unità suddetta (varata il 25 maggio 1915) e tenuto conto che non è conveniente, per motivi di ordine tecnico-economico, provvedere alla rimessa in efficienza della stessa;

Sulla proposta del Ministro per la difesa;

Decreta:

La torpediniera « Giuseppe Cesare Abba » viene radiata dal quadro del naviglio militare dello Stato a decorrere dal 1° settembre 1958.

Il presente decreto sarà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione.

Dato a Roma, addì 7 aprile 1959

GRONCHI

ANDREOTTI

Registrato alla Corte dei conti, addì 14 aprile 1959
Registro n. 16 Difesa-Marina, foglio n. 20

(2663)

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 7 aprile 1959.

Radiazione dal quadro del naviglio militare dello Stato della corvetta « Antilope ».

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Vista la legge 8 luglio 1926, n. 1178, e successive modificazioni, sull'ordinamento della Marina militare;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 giugno 1949, registrato alla Corte dei conti il 20 giugno 1949, registro n. 9 Difesa-Marina, foglio n. 106, concernente, tra l'altro, l'iscrizione nel quadro del naviglio militare dello Stato, a decorrere dal 1° maggio 1949, del dragamine « B.1 »;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 19 giugno 1950, registrato alla Corte dei conti il 12 gennaio 1951, registro n. 1 Difesa-Marina, foglio n. 75, con il quale, tra l'altro, il dragamine « B.1 » ha assunto dal 1° gennaio 1950, la denominazione di nave ausiliaria « Antilope »;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 29 aprile 1956, registrato alla Corte dei conti l'11 giugno 1956, registro n. 14 Difesa-Marina, foglio n. 16, con il quale, tra l'altro, la nave ausiliaria « Antilope » ha assunto, dal 1° giugno 1956, la denominazione di corvetta « Antilope »;

Considerato lo stato di vetustà della corvetta « Antilope » e tenuto conto che non è conveniente, per motivi d'ordine tecnico-economico, provvedere alla rimessa in efficienza dell'unità stessa;

Sulla proposta del Ministro per la difesa;

Decreta:

La corvetta « Antilope » viene radiata, dal 15 agosto 1958, dal quadro del naviglio militare dello Stato.

Il presente decreto sarà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione.

Dato a Roma, addì 7 aprile 1959

GRONCHI

ANDREOTTI

Registrato alla Corte dei conti, addì 14 aprile 1959
Registro n. 16 Difesa-Marina, foglio n. 18

(2664)

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 7 aprile 1959.

Radiazione dal quadro del naviglio militare dello Stato della torpediniera « Aretusa ».

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Vista la legge 8 luglio 1926, n. 1178, e successive modificazioni, sull'ordinamento della Marina militare;

Visto il regio decreto 27 febbraio 1939, n. 503, concernente, fra l'altro, l'iscrizione nel quadro del naviglio militare dello Stato, dal 1° gennaio 1938, della torpediniera « Aretusa »;

Considerato lo stato di vetustà della torpediniera « Aretusa », e tenuto conto che non è conveniente, per motivi d'ordine tecnico-economico, provvedere alla rimessa in efficienza della stessa;

Sulla proposta del Ministro per la difesa;

Decreta:

La torpediniera « Aretusa » viene radiata, a decorrere dal 1° agosto 1958, dal quadro del naviglio militare dello Stato

Il presente decreto sarà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione.

Dato a Roma, addì 7 aprile 1959

GRONCHI

ANDREOTTI

Registrato alla Corte dei conti addì 14 aprile 1959
Registro n. 16 Difesa-Marina, foglio n. 17

(2665)

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 7 aprile 1959

Radiazione dal quadro del naviglio militare dello Stato della torpediniera « Calliope ».

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Vista la legge 8 luglio 1926, n. 1178, e successive modificazioni, sull'ordinamento della Marina militare;

Visto il regio decreto 27 febbraio 1939, n. 503, concernente fra l'altro, l'iscrizione nel quadro del naviglio militare dello Stato, dal 1° gennaio 1938, della torpediniera « Calliope »;

Considerato lo stato di vetustà della torpediniera « Calliope », e tenuto conto che non è conveniente, per motivi d'ordine tecnico-economico, provvedere alla rimessa in efficienza della stessa;

Sulla proposta del Ministro per la difesa;

Decreta:

La torpediniera « Calliope » viene radiata, a decorrere dal 1° agosto 1958, dal quadro del naviglio militare dello Stato.

Il presente decreto sarà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione.

Dato a Roma, addì 7 aprile 1959

GRONCHI

ANDREOTTI

Registrato alla Corte dei conti, addì 14 aprile 1959
Registro n. 16 Difesa-Marina, foglio n. 21

(2666)

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 7 aprile 1959.

Radiazione dal quadro del naviglio militare dello Stato della fregata « Granatiere ».

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Vista la legge 8 luglio 1926, n. 1178, e successive modificazioni, sull'ordinamento della Marina militare;

Visto il regio decreto 6 marzo 1939, n. 518, concernente, fra l'altro, l'iscrizione del cacciatorpediniere « Granatiere » nel quadro del naviglio militare dello Stato;

Visto l'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica 13 maggio 1957, registrato alla Corte dei conti il 16 novembre 1957, registro n. 38 Difesa-Marina, foglio n. 113, col quale, fra l'altro, il cacciatorpediniere « Granatiere » ha assunto, dal 10 aprile 1957, la denominazione di fregata « Granatiere »;

Considerato lo stato di vetustà della fregata « Granatiere », e tenuto conto che non è conveniente, per motivi d'ordine tecnico-economico, provvedere alla rimessa in efficienza della stessa;

Sulla proposta del Ministro per la difesa;

Decreta:

La fregata « Granatiere » viene radiata, a decorrere dal 1° luglio 1958, dal quadro del naviglio militare dello Stato.

Il presente decreto sarà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione.

Dato a Roma, addì 7 aprile 1959

GRONCHI

ANDREOTTI

Registrato alla Corte dei conti, addì 14 aprile 1959
Registro n. 16 Difesa-Marina, foglio n. 22

(2668)

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 7 aprile 1959

Radiazione dal quadro del naviglio militare dello Stato della torpediniera « Antonio Mosto ».

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Vista la legge 8 luglio 1926, n. 1178, e successive modificazioni, sull'ordinamento della Marina militare,

Visto il regio decreto 13 febbraio 1913, n. 730, concernente, fra l'altro, iscrizione nel quadro del naviglio militare dello Stato del cacciatorpediniere « Antonio Mosto »;

Considerato che l'unità suddetta deve considerarsi, dal 1° ottobre 1929, classificata quale torpediniera, ai sensi del regio decreto 19 luglio 1929, registrato alla Corte dei conti il 16 agosto 1929, registro n. 2 Marina militare, foglio n. 139;

Considerato lo stato di vetustà della torpediniera « Antonio Mosto », e tenuto conto che non è conveniente, per motivi d'ordine tecnico-economico, provvedere alla rimessa in efficienza della stessa;

Sulla proposta del Ministro per la difesa;

Decreta:

La torpediniera « Antonio Mosto » viene radiata, a decorrere dal 15 dicembre 1958, dal quadro del naviglio militare dello Stato.

Il presente decreto sarà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione.

Dato a Roma, addì 7 aprile 1959

GRONCHI

ANDREOTTI

Registrato alla Corte dei conti, addì 14 aprile 1959
Registro n. 16 *Difesa-Marina, foglio n.* 19

(2662)

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 7 aprile 1959.

Radiazione dal quadro del naviglio militare dello Stato del piroscafo « Monte Grappa ».

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Vista la legge 8 luglio 1926, n. 1178, e successive modificazioni, sull'ordinamento della Marina militare;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 1° luglio 1952, registrato alla Corte dei conti il 29 luglio 1952, registro n. 12 Difesa-Marina, foglio n. 326, concernente iscrizione, dal 10 marzo 1943, del piroscafo « Monte Grappa » nel quadro del naviglio militare dello Stato;

Considerato lo stato di vetustà del piroscafo « Monte Grappa » e tenuto conto che non è conveniente, per motivi d'ordine tecnico-economico, provvedere alla rimessa in efficienza dello stesso;

Sulla proposta del Ministro per la difesa;

Decreta:

Il piroscafo « Monte Grappa » viene radiato, a decorrere dal 1° luglio 1958, dal quadro del naviglio militare dello Stato.

Il presente decreto sarà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione.

Dato a Roma, addì 7 aprile 1959

GRONCHI

ANDREOTTI

Registrato alla Corte dei conti, addì 14 aprile 1959
Registro n. 16 *Difesa-Marina, foglio n.* 16

(2667)

DECRETO MINISTERIALE 20 dicembre 1958.

Aumento per il 1958 del contingente annuale di peli di mohair e di alpagà, pettinati, da ammettere alla importazione in esenzione da dazio.

IL MINISTRO PER LE FINANZE
D'INTESA CON
IL MINISTRO PER IL COMMERCIO CON L'ESTERO
E CON
IL MINISTRO PER L'INDUSTRIA E COMMERCIO

Vista la tariffa generale dei dazi doganali approvata con decreto del Presidente della Repubblica 7 luglio 1950, n. 442;

Vista la nota alla voce 650-*c* della tariffa dei dazi doganali;

Visto il decreto Ministeriale 13 aprile 1953, registrato alla Corte dei conti il 25 giugno 1953, registro n. 16 Finanze, foglio n. 259;

Decreta:

Art. 1.

Il contingente dei peli di mohair e di alpagà, pettinati, da ammettere all'importazione in esenzione da dazio ai sensi della nota alla voce 650-*c* della tariffa generale dei dazi doganali, è elevato, per l'anno 1958, da quintali 1.500 a quintali 3.000, ferme restando le formalità e condizioni di cui al decreto citato nella premessa.

Art. 2.

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 20 dicembre 1958

Il Ministro per le finanze
PRETI

Il Ministro per il commercio con l'estero
COLOMBO

Il Ministro per l'industria e commercio
BO

Registrato alla Corte dei conti, addì 31 marzo 1959
Registro n. 8 *Finanze, foglio n.* 188. — BENNATI

(2659)

DECRETO MINISTERIALE 13 aprile 1959.

Autorizzazione a tutti gli effetti alla separazione dei territori dei comuni di Blera e San Giovanni di Bieda dalla rete telefonica urbana del comune di Vetralla e Cave dalla rete telefonica urbana del comune di Palestrina.

IL MINISTRO
PER LE POSTE E LE TELECOMUNICAZIONI

Visto il Codice postale e delle telecomunicazioni approvato con regio decreto 27 febbraio 1936, n. 645;

Visto il regolamento di esecuzione dei titoli I, II e III del libro II del Codice stesso, approvato con regio decreto 19 luglio 1941, n. 1198;

Vista la convenzione stipulata in data 17 aprile 1925 approvata con regio decreto 23 aprile 1925, n. 508, abrogata a seguito della stipula della convenzione in data 27 dicembre 1957;

Vista la convenzione stipulata in data 27 dicembre 1957, con la Società Telefonica Tirrena (TETI) per la cessione degli impianti telefonici statali e per l'esercizio telefonico pubblico nel territorio della IV Zona, convenzione approvata con decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1957;

Viste le domande del 24 novembre 1956 e del 15 marzo 1957 della predetta Società concessionaria, intese ad ottenere l'approvazione dei piani tecnici n. 2d/1/III e 2d/7/II riguardanti alcuni lavori nei distretti telefonici di Viterbo e di Roma ed il riordinamento delle reti e delle centrali telefoniche nei Comuni appresso citati;

Visto il parere favorevole del Consiglio superiore tecnico delle telecomunicazioni;

Visto il parere favorevole del Consiglio di amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni circa l'approvazione dei citati piani tecnici;

Viste le lettere n. 89491/554 A e n. 158986/554 A del 18 gennaio 1957 e del 17 luglio 1957 del direttore tecnico

dell'Azienda di Stato per i servizi telefonici con le quali è stato comunicato al competente Ispettorato telefonico della IV Zona l'avvenuta approvazione dei ripetuti piani tecnici;

Viste le lettere n. 3410/550 e n. 28373/550/22 del 25 gennaio 1957 e del 16 agosto 1957 indirizzate dallo Ispettorato di zona in parola alla Società TETI per dare partecipazione di dette approvazioni;

Considerato che nei suddetti piani tecnici è prevista la tassazione delle conversazioni tra i comuni di Blera e Vetralla, tra i comuni di San Giovanni di Bieda e Vetralla e tra i comuni di Cave e Palestrina, secondo il principio generale fissato dall'art. 213 del Codice postale e delle telecomunicazioni, per il quale la rete urbana deve comprendere, di regola, il territorio di un solo Comune e può estendersi entro un raggio massimo di dieci chilometri dal centro;

Considerato che i nuovi impianti previsti nei suddetti piani tecnici consentiranno la graduale introduzione del servizio interurbano automatico;

Considerato pertanto che il pubblico interesse allo incremento del servizio telefonico, insito nella realizzazione di tali nuovi impianti, è prevalente rispetto ad eventuali interessi privati al mantenimento dello *statu quo;*

Decreta:

E' autorizzata a tutti gli effetti la separazione dei territori dei comuni di Blera e San Giovanni di Bieda dalla rete urbana del comune di Vetralla e Cave dalla rete urbana del comune di Palestrina.

Roma, addì 13 aprile 1959

Il Ministro: SPATARO

(2682)

DECRETO MINISTERIALE 13 aprile 1959.

Approvazione del piano tecnico n. 3c/57 presentato dalla Società Telefonica Tirrena (TETI), concernente la reinclusione della rete telefonica urbana del comune di Vado Ligure nella rete telefonica urbana di Savona e la installazione di due centralini telefonici crossbar da 50 numeri a Crocetta.

IL MINISTRO
PER LE POSTE E LE TELECOMUNICAZIONI

Visto l'art. 14 della convenzione stipulata il 27 dicembre 1957 fra il Ministero delle poste e delle telecomunicazioni da una parte e la Società Telefonica Tirrena dall'altra per il rinnovo della concessione del servizio telefonico ad uso pubblico nella 4ª Zona, convenzione approvata con decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1957, n. 1408;

Visto l'art. 16 del regio decreto-legge 14 giugno 1925, n. 884;

Vista la domanda presentata dalla Società Telefonica Tirrena in data 12 agosto 1958 intesa ad ottenere la approvazione del piano tecnico n. 3c/57 relativo alla reinclusione della rete urbana del comune di Vado Ligure nella rete urbana di Savona, all'ampliamento di 500 numeri della centrale di Savona e alla installazione di due centralini crossbar da 50 numeri a Crocetta;

Visto il parere favorevole del Consiglio superiore tecnico delle telecomunicazioni:

Visto il parere favorevole espresso dal Consiglio di amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni nell'adunanza n. 702 del 25 marzo 1959;

Considerato che per adeguare gli impianti alle esigenze imposte dalla tecnica telefonica in continua fase evolutiva e per rispondere alla necessità dell'utenza in continuo aumento si rende necessaria la reinclusione della rete urbana del comune di Vado Ligure nella rete urbana di Savona, l'ampliamento di 500 numeri della centrale di Savona e la installazione di due centralini crossbar da 50 numeri a Crocetta;

Ritenuto che i lavori previsti nel piano tecnico rispondono alle dovute norme tecniche ed alle esigenze locali;

Decreta:

E' approvato il piano tecnico n. 3c/57 presentato dalla Società Telefonica Tirrena, concernente la reinclusione della rete urbana del comune di Vado Ligure nella rete urbana di Savona, l'ampliamento di 500 numeri della centrale di Savona e la installazione di due centralini crossbar da 50 numeri a Crocetta.

Roma, addì 13 aprile 1959

Il Ministro: SPATARO

(2683)

DECRETO MINISTERIALE 13 aprile 1959.

Approvazione del piano tecnico n. I/67 presentato dalla Società Esercizi Telefonici (S.E.T.) concernente la sistemazione dei collegamenti telefonici dei comuni della Valle del Comino.

IL MINISTRO
PER LE POSTE E LE TELECOMUNICAZIONI

Visto l'art. 14 della convenzione stipulata l'11 dicembre 1957 fra il Ministero delle poste e delle telecomunicazioni da una parte e la Società Esercizi Telefonici dall'altra per il rinnovo della concessione del servizio telefonico ad uso pubblico nella 5ª Zona, convenzione approvata con decreto del Presidente della Repubblica 14 dicembre 1957, n. 1409;

Visto l'art. 16 del regio decreto-legge 14 giugno 1925, n. 884;

Vista la domanda presentata dalla Società Esercizi Telefonici in data 13 maggio 1958, intesa ad ottenere l'approvazione del piano tecnico n. I/67, relativo alla sistemazione dei collegamenti telefonici dei Comuni della Valle del Comino;

Visto il parere favorevole del Consiglio superiore tecnico delle telecomunicazioni;

Visto il parere favorevole espresso dal Consiglio di amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni nell'adunanza n. 702 del 25 marzo 1959;

Considerato che per adeguare gli impianti alle esigenze imposte dalla tecnica telefonica in continua fase evolutiva e per rispondere alle necessità dell'utenza in continuo aumento si rende necessaria la sistemazione dei collegamenti telefonici dei Comuni della Valle del Comino;

Ritenuto che i lavori previsti nel piano tecnico rispondono alle dovute norme tecniche ed alle esigenze locali;

Decreta:

E' approvato il piano tecnico n. I/67 presentato dalla Società Esercizi Telefonici concernente la sistemazione dei collegamenti telefonici dei Comuni della Valle del Comino.

Roma, addì 13 aprile 1959

Il Ministro: SPATARO

(2684)

DECRETO MINISTERIALE 13 aprile 1959.

Autorizzazione a tutti gli effetti alla separazione dei territori dei comuni di Montecatini in Val di Cecina e Pomarance dalla rete telefonica urbana di Volterra e del comune di Castelnuovo di Val di Cecina da quella di Massa Marittima ed alla costituzione nei detti Comuni di nuove reti telefoniche urbane separate.

IL MINISTRO
PER LE POSTE E LE TELECOMUNICAZIONI

Visto il Codice postale e delle telecomunicazioni approvato con regio decreto 27 febbraio 1936, n. 645;

Visto il regolamento di esecuzione dei titoli I, II e III del libro II del Codice stesso, approvato con regio decreto 19 luglio 1941, n. 1198;

Vista la convenzione stipulata in data 17 aprile 1925, approvata con regio decreto 23 aprile 1925, n. 508, abrogata a seguito della stipula della convenzione in data 27 dicembre 1957;

Vista la convenzione stipulata in data 27 dicembre 1957, con la Società Telefonica Tirrena (TETI) per la cessione degli impianti telefonici statali e per l'esercizio telefonico pubblico nel territorio della 4ª Zona, convenzione approvata con decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1957;

Vista la domanda 22 febbraio 1955 della predetta Società concessionaria, intesa ad ottenere l'approvazione del progetto tecnico 10 dicembre 1954, n. 5/d/19 per la istituzione del servizio di teleselezione d'abbonato e per il riordinamento delle reti e delle centrali telefoniche nei Comuni appresso citati;

Visto il parere favorevole del Consiglio superiore tecnico delle telecomunicazioni;

Visto il parere favorevole del Consiglio di amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni circa l'approvazione del citato piano tecnico;

Vista la lettera n. 243370/554 in data 25 giugno 1955 del direttore tecnico dell'Azienda di Stato per i servizi telefonici con la quale è stato comunicato al competente Ispettorato telefonico statale della 4ª Zona l'avvenuta approvazione del ripetuto piano tecnico;

Vista la lettera n. 17424/580 del 15 settembre 1955 indirizzata dall'Ispettorato di zona in parola alla Società TETI per dare partecipazione di detta approvazione;

Considerato che nel suddetto piano tecnico è previsto il distacco dei territori comunali di Montecatini in Val di Cecina e di Pomarance dalla rete telefonica urbana di Volterra nonchè il distacco del territorio comunale di Castelnuovo di Val di Cecina dalla rete telefonica urbana di Massa Marittima, secondo il principio generale fissato dall'art. 213 del Codice postale e delle telecomunicazioni, per il quale la rete urbana deve comprendere, di regola, il territorio di un solo Comune e può estendersi entro un raggio massimo di dieci chilometri dal centro;

Considerato che i nuovi impianti previsti nel suddetto piano tecnico consentiranno l'allacciamento di nuove utenze e la graduale introduzione del servizio interurbano automatico;

Ritenuto che la costituzione delle reti telefoniche autonome nei comuni di Pomarance, Castelnuovo di Val di Cecina e Montecatini in Val di Cecina favorirà sensibilmente l'incremento della utenza telefonica per la conseguente notevole diminuzione dei contributi alle spese di impianto e dei canoni relativi;

Considerato pertanto che il pubblico interesse allo incremento del servizio telefonico, insito nella realizzazione di tali nuovi impianti è prevalente rispetto ad eventuali interessi privati al mantenimento dello *statu quo;*

Decreta:

E' autorizzata a tutti gli effetti la separazione dei territori dei comuni di Montecatini in Val di Cecina e Pomarance dalla rete urbana di Volterra e del comune di Castelnuovo di Val di Cecina da quella di Massa Marittima e la costituzione nei detti Comuni di nuove reti urbane separate.

Roma, addì 13 aprile 1959

Il Ministro: SPATARO

(2681)

DECRETO MINISTERIALE 23 aprile 1959.

Determinazione del limite massimo del tasso di interesse per i mutui in obbligazioni concessi dalla Sezione autonoma per il finanziamento di opere pubbliche e di impianti di pubblica utilità istituita presso il Monte dei Paschi di Siena a termini della legge 11 marzo 1958, n. 238.

IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto il testo unico delle leggi sul credito fondiario, approvato con regio decreto 16 luglio 1905, n. 646;

Visto il regolamento per l'esecuzione del predetto testo unico, approvato con regio decreto 5 maggio 1910, n. 472;

Viste le leggi 29 luglio 1949, n. 474 e 4 agosto 1955, n. 683;

Visti il regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, e le successive modificazioni ed integrazioni, nonchè i decreti legislativi 17 luglio 1947, n. 691 e 20 gennaio 1948, n. 10, e la legge 22 dicembre 1956, n. 1589;

Vista la legge 11 marzo 1958, n. 238;

Visto il proprio decreto in data 25 agosto 1958 che autorizza l'istituzione di una Sezione autonoma per il finanziamento di opere pubbliche e di impianti di pubblica utilità presso il Monte dei Paschi di Siena, istituto di credito di diritto pubblico esercente il credito fondiario;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica in data 7 dicembre 1958, n. 1109, che approva lo statuto della Sezione anzidetta;

Sentito il Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio;

Decreta:

Il limite massimo del tasso di interesse che potrà essere praticato per i mutui in obbligazioni concessi dalla Sezione autonoma per il finanziamento di opere pubbliche e di impianti di pubblica utilità, istituita presso il Monte dei Paschi di Siena ai termini della legge 11 marzo 1958, n. 238, è stabilito nella misura del 5%, corrispondente al tasso massimo di interesse delle obbligazioni che la Sezione anzidetta è abilitata ad emettere in contropartita dei mutui stessi, aumentato dell'1% sul capitale mutuato, a titolo di commissione, nonchè dei diritti erariali e relativi accessori, in conformità di quanto disposto per i mutui fondiari dalle vigenti norme sul credito fondiario.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 23 aprile 1959

Il Ministro: TAMBRONI

(2685)

DECRETO MINISTERIALE 27 aprile 1959.

Autorizzazione alla « S.V.A. » - Finanziaria commerciale - S.p.A., con sede in Bari, ad istituire e gestire, in regime di Magazzini generali, il deposito di merci nazionali e nazionalizzate.

IL MINISTRO
PER L'INDUSTRIA E PER IL COMMERCIO

Visto il regio decreto legge 1° luglio 1926, n. 2290, sull'ordinamento dei Magazzini generali, convertito in legge con la legge 9 giugno 1927, n. 1158, nonchè il relativo regolamento di esecuzione, approvato con regio decreto 16 gennaio 1927, n. 126 e le loro successive variazioni;

Vista l'istanza con la quale la « S.V.A. » Finanziaria commerciale - S.p.A., con sede in Bari, corso Matteotti n. 141, chiede di essere autorizzata — in regime di Magazzini generali — ad istituire e gestire nei suoi stabilimenti, siti in Bari nella via Jatta, 11, ed al lungo mare della Vittoria, 34, il deposito di merci nazionali e nazionalizzate, limitatamente alle seguenti voci merceologiche: abbigliamento, arredamento, mobilio, oggetti da collezione e raccolta, di ogni genere, macchine, macchinario, in genere, ed attrezzature di ogni tipo per uso domestico ed industriale e materiali vari per lavorazione ed impianti;

Vista la deliberazione n. 280 in data 18 marzo 1959, con la quale la Camera di commercio, industria e agricoltura di Bari ha espresso parere favorevole sia sullo accoglimento dell'istanza che del regolamento e tariffario da applicare nell'esercizio dell'istituendo Magazzino, proponendo in L. 4.000.000 (quattro milioni) lo ammontare della cauzione che la Società deve prestare a garanzia delle obbligazioni verso l'Erario, i depositanti e loro aventi causa;

Vista la documentazione in atti e, in particolare, le planimetrie, vistate dall'Ufficio del Genio civile di Bari, concernenti la idoneità dei locali da adibire al deposito delle merci;

Decreta:

Art. 1.

La « S.V.A. » Finanziaria commerciale - S.p.A., con sede in Bari, corso Matteotti, 141, è autorizzata ad istituire e gestire nei suoi stabilimenti siti in Bari alla via Jatta, 11, ed al lungomare della Vittoria, 34, in regime di Magazzini generali, il deposito di merci nazionali e nazionalizzate, limitatamente alle voci merceologiche citate nelle premesse del presente decreto.

Art. 2.

Il regolamento e le tariffe che la predetta Società è tenuta ad applicare sono quelli approvati dalla Camera di commercio, industria e agricoltura di Bari, con deliberazione n. 280 del 18 marzo 1959.

L'ammontare della cauzione da prestare è determinata in L. 4.000.000 (quattro milioni) salvo successive variazioni.

La Camera di commercio, industria e agricoltura di Bari è incaricata dell'esecuzione del presente decreto, che sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 27 aprile 1959

p. *Il Ministro*: MICHELI

(2661)

DECRETO MINISTERIALE 27 aprile 1959.

Protezione temporanea di invenzioni, modelli e marchi, relativi ad oggetti che figureranno nella « XXIII Fiera campionaria con settori internazionali specializzati », in Bologna.

IL MINISTRO
PER L'INDUSTRIA E PER IL COMMERCIO

Visto l'art. 8 del regio decreto 29 giugno 1939, n. 1127, riguardante la protezione temporanea delle nuove invenzioni industriali che figurano nelle esposizioni;

Visti gli articoli 1 del regio decreto 25 agosto 1940, n. 1411, e 6 del regio decreto 21 giugno 1942, n. 929, riguardanti la protezione temporanea dei nuovi modelli industriali e dei nuovi marchi d'impresa relativi a prodotti che figurano nelle esposizioni;

Vista la domanda inoltrata dal presidente dell'Ente organizzatore dell'esposizione;

Decreta:

Articolo unico.

Le invenzioni industriali, i modelli di utilità, i modelli e disegni ornamentali, i marchi d'impresa relativi ad oggetti che figureranno nella « XXIII Fiera campionaria con settori internazionali specializzati », che avrà luogo a Bologna, dall'8 al 22 maggio 1959, godranno della protezione temporanea stabilita dai decreti richiamati nelle premesse.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana e nel Bollettino dei brevetti per invenzioni, modelli e marchi.

Roma, addì 27 aprile 1959

(2680) *Il Ministro*: COLOMBO

DECRETO MINISTERIALE 28 aprile 1959.

Modifiche alle ordinanze 6 marzo 1959 e 20 marzo 1959 concernenti gli esami di Stato di abilitazione all'esercizio professionale.

IL MINISTRO PER LA PUBBLICA ISTRUZIONE

Veduta la legge 8 dicembre 1956, n. 1378;

Veduto il regolamento sugli esami di Stato 9 settembre 1957, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 271 del 2 novembre 1957, e modificato con decreto Ministeriale 10 gennaio 1958, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 12 del 16 gennaio 1958 e con decreto Ministeriale 2 marzo 1959, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 57 del 7 marzo 1959;

Veduta la propria ordinanza 6 marzo 1959, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 59 del 10 marzo 1959, con la quale si dettavano norme per la partecipazione agli esami di Stato di abilitazione all'esercizio professionale;

Veduta la propria ordinanza 20 marzo 1959, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 77 del 31 marzo 1959;

Ritenuta l'opportunità di apportare modifiche alle norme relative alla ammissione alla seconda sessione degli esami indetti per il corrente anno 1959;

Decreta:

Articolo unico.

Il termine di presentazione delle domande di ammissione alla seconda sessione degli esami di Stato di abilitazione professionale è prorogato al 30 settembre 1959.

Alla seconda sessione d'esami che avrà inizio il 6 novembre 1959 potranno partecipare:

I) coloro che avranno conseguito la laurea o il diploma nella sessione estiva di esami del corrente anno accademico 1958-59;

II) coloro che, pur avendo titolo per partecipare agli esami di Stato della 1ª sessione di esami dell'anno 1958, non presentino la relativa domanda nei termini previsti dalla ordinanza 6 marzo 1959;

III) coloro che abbiano chiesto di partecipare alla prima sessione e che di fatto siano stati assenti alle prove o non abbiano potuto parteciparvi.

Gli interessati, unitamente alla domanda con l'indicazione della residenza propria e della famiglia, dovranno presentare i seguenti documenti:

a) diploma originale di laurea o copia notarile di esso;

b) certificato di nascita;

c) ricevuta, mod. 72/*a*, rilasciata da un Ufficio del registro, da cui risulti l'avvenuto versamento della tassa di ammissione agli esami, nella misura di lire 6000, fissata dall'art. 4, primo comma, della legge 8 dicembre 1956, n. 1378;

d) gli aspiranti sono inoltre tenuti a versare allo economato della Università il contributo di L. 3000 di cui al citato art. 4, primo comma, della legge 8 dicembre 1956, n. 1378. La relativa ricevuta va allegata alla documentazione di cui sopra.

I candidati agli esami di Stato per medico chirurgo o per veterinario debbono inoltre produrre, entro lo stesso termine del 30 settembre 1959, un certificato, rilasciato dalla Università presso la quale hanno conseguito il titolo accademico, attestante il compimento del tirocinio semestrale di pratica.

Il certificato stesso può essere allegato d'ufficio alla domanda degli interessati, qualora l'Università competente a rilasciare detto documento sia la stessa sede dell'esame di Stato.

Sono esonerati dal presentare i documenti di cui alle lettere *a*) e *b*) coloro che chiedano di sostenere gli esami di abilitazione professionale nella stessa sede in cui conseguirono la laurea o il diploma. In questo ultimo caso i candidati dovranno dichiarare nella domanda di avere conseguito il titolo accademico, valido per l'ammissione all'esame di Stato cui intendono partecipare, nello stesso Ateneo cui hanno chiesto di sostenere l'esame anzidetto. La documentazione relativa al conseguimento del titolo accademico verrà in tal caso inserita d'ufficio nel fascicolo del candidato, a cura degli uffici dell'Università od Istituto d'istruzione superiore competente.

I candidati di cui ai precedenti numeri I) e II) che chiedano di partecipare all'esame di abilitazione alla professione di ingegnere, dovranno, inoltre, indicare a quali dei rami di ingegneria previsti dall'art. 27 del regolamento desiderano che gli esami prevalentemente si riferiscano.

I candidati di cui al precedente n. III) dovranno presentare soltanto la domanda entro la suddetta data del 30 settembre 1959 facendo riferimento per la documentazione a quella allegata alla precedente domanda.

Roma, addì 28 aprile 1959

Il Ministro: MEDICI

(2669)

DECRETO MINISTERIALE 2 maggio 1959.

Importazione dall'estero di carni bovine macellate, fresche anche refrigerate o congelate.

IL MINISTRO
PER IL COMMERCIO CON L'ESTERO

Visto il regio decreto-legge 14 novembre 1926, n. 1923, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 269 del 22 novembre 1926, convertito con legge 7 luglio 1927, n. 1495;

Visto il decreto luogotenenziale 16 gennaio 1946, n. 12, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 23 del 7 febbraio 1946;

Visto l'art. 2, primo comma, del decreto-legge 6 giugno 1956, n. 476, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 137 del 6 giugno 1956, convertito, con modificazione, con legge 25 luglio 1956, n. 786;

Visto il decreto Ministeriale 6 giugno 1956, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 138 del 7 giugno 1956;

Visto il decreto Ministeriale 29 marzo 1956, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 83 del 7 aprile 1956;

Visto il decreto Ministeriale 14 agosto 1956, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 254 dell'8 ottobre 1956;

Visto il decreto Ministeriale 25 giugno 1957, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 160 del 28 giugno 1957;

Visto il decreto Ministeriale 26 marzo 1959, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 77 del 31 marzo 1959;

Viste le circolari ministeriali n. 225565 e n. 525662, rispettivamente in data 31 ottobre 1951 e 26 ottobre 1957;

Visto il verbale in data 24 gennaio c. a. del Comitato interministeriale per la ricostruzione;

Considerato che il prezzo medio ponderato del bestiame bovino, calcolato ai sensi dell'art. 1 del decreto Ministeriale 26 marzo 1959, risulta superiore a lire 30.500 al quintale;

Decreta:

Art. 1.

A decorrere dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del presente decreto è riammessa, ai sensi dell'art. 3 del decreto Ministeriale 26 marzo 1959, la libera importazione delle carni bovine macellate, fresche, anche refrigerate o congelate dai Paesi con i quali, in base alle vigenti norme, si applica la tabella *B*-Import.

Per quanto riguarda le altre provenienze è ripristinato il regime vigente anteriormente al decreto Ministeriale 26 marzo 1959, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 77 del 31 marzo 1959.

Art. 2.

L'importazione delle carni bovine macellate, fresche, anche refrigerate o congelate potrà essere ulteriormente sospesa, ferme restando le disposizioni di cui agli articoli 2 e 4 del decreto Ministeriale 26 marzo 1959, qualora la media ponderata dei prezzi per quintale, peso vivo, dei vitelloni e dei buoi di prima qualità e delle vacche di seconda qualità, esclusa l'imposta di consumo e l'imposta generale sull'entrata, franco mercato, calcolata ai sensi del successivo art. 3, risulti inferiore a lire 30.500 il quintale.

Ai fini di detta sospensione potrà tenersi conto di uno scarto di lire mille il quintale rispetto a quello sopra indicato.

Art. 3.

La media ponderata di cui al precedente art. 2 sarà calcolata in base alle quotazioni settimanali rilevate

sui mercati di Padova, Firenze e Macerata per i vitelloni di prima qualità, sui mercati di Alessandria e Bologna per i buoi di prima qualità e sui mercati di Cremona, Modena e Macerata per le vacche di seconda qualità.

Per la formazione della media ponderata il prezzo dei vitelloni inciderà nella misura del 50% e quello dei buoi e delle vacche inciderà nella misura del 25% ciascuno.

Art. 4.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana ed entrerà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione.

Roma, addì 2 maggio 1959

Il Ministro: DEL BO

(2711)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

COMITATO INTERMINISTERIALE DEI PREZZI

Provvedimento n. 787 del 29 aprile 1959
Prezzi dei prodotti petroliferi, benzine d'autotrazione

Il Comitato interministeriale dei prezzi, con provvedimento n. 787 del 29 aprile 1959, ha adottato la seguente decisione.

PREZZI DEI PRODOTTI PETROLIFERI

A parziale modifica delle disposizioni contenute nel provvedimento n 757 del 27 dicembre 1958, con decorrenza dal 15 maggio 1959, sono fissati come appresso i prezzi massimi di vendita dei prodotti sottoindicati.

BENZINE D'AUTOTRAZIONE

Prezzi di vendita al consumo, alle condizioni di merce nuda, resa franco deposito o franco centro distribuzione o franco distributore (alla pompa).

	Merce daziata (Ige compresa)		Merce schiava (Ige esclusa)	
	L./q.le	L./hl.	L./q.le	L./hl
Normale 79 N O (R M.)	17 241	12 500	4 714	3 418
Supercarburante 87 N O. (R M)	18 243	13 500	—	—

Le caratteristiche della benzina normale 79 N O (Research Method) devono corrispondere a quelle riportate nel provvedimento n 718 del 17 maggio 1958 e quelle del supercarburante 87 N O (Research Method) devono corrispondere a quelle riportate nel provvedimento 771 del 27 marzo 1959

E' obbligatoria l'indicazione del numero di ottano nelle fatture e nel cartellino dei prezzi di vendita al pubblico.

Nessun compenso e rimborso è dovuto per il travaso in fusti del cliente Soltanto per le vendite in fusti cauzionati a rendere, di proprietà del venditore, è consentita la maggiorazione già stabilita di L. 200 al q le, comprensiva del nolo fusti.

(2687)

Provvedimento n. 788 del 29 aprile 1959
Tariffe dell'energia elettrica

Il Comitato interministeriale dei prezzi, con provvedimento n 788 del 29 aprile 1959, ha adottato le seguenti decisioni.

TARIFFE DELL'ENERGIA ELETTRICA

I — *Cap. 2° del provvedimento* 620: *Illuminazione privata*

1 Facendo richiamo alle disposizioni contenute nel cap 2° del provvedimento n. 620 del 28 dicembre 1956, e facendo seguito ai provvedimenti n 638 del 29 marzo 1957, n 658 del 12 luglio 1957, n. 666 dell'8 agosto 1957, n. 681 del 4 ottobre 1957, n 685 del 27 dicembre 1957, n. 698 del 31 gennaio 1958, n. 707 del 2 aprile 1958, n 725 del 13 giugno 1958, n. 735 del 5 agosto 1958 e n. 748 del 30 ottobre 1958, le ditte sottoelencate, con decorrenza dalle bollette e fatture emesse dal 1° maggio 1959 ed afferenti a consumi effettuati in prevalenza successivamente a tale data, sono autorizzate ad applicare la maggiorazione del 2300 % ai prezzi bloccati nel 1942 per l'energia di illuminazione privata, con l'eccezione per il prezzo a kWh della stessa energia erogata a contatore con le tariffe normali di illuminazione privata, il quale prezzo non potrà superare i prezzi indicati come appresso per ciascuna delle aziende sottoelencate:

Officina Elettrica S. Vigilio di Marebbe (Bolzano) L. 27 —

Società Elettrica Michele Scasserra - Monaci (Campobasso) . . . . » 42 —

Azienda Idroelettrica Venuti e Soccini - Bagnone (Massa Carrara) . . . . » 36 —

Società Elettrica di Fatto Civile - S. Rocco Teglio (Sondrio) . . . . » 30 —

Azienda Elettrica Nigris Arturo - Ampezzo (Udine) . . . . » 28,80

Società Fondiaria Agricola Industriale - Portogruaro (Venezia) . . . . » 24 —

2 Le aziende sottoelencate, con decorrenza dal 1° gennaio 1959, per effetto della riduzione o dell'abolizione dei minimi di consumo nei confronti degli utenti d'illuminazione privata, disposta con il cap. 2° del provvedimento n 620, e fino al 31 dicembre 1960, fruiranno delle seguenti integrazioni da parte della Cassa conguaglio tariffe elettriche per i kWh di energia elettrica per uso di illuminazione privata ammissibili a rimborso dalla predetta Cassa in base alle disposizioni di cui ai provvedimenti n. 348 e seguenti

Per le aziende che sono ammesse ai rimborsi per la prima volta, l'integrazione sarà corrisposta per i kWh di energia elettrica fatturati al prezzo di L. 42 per uso d'illuminazione privata

Le integrazioni, che vengono disposte sui prezzi dell'energia d'illuminazione privata, sono parificate a quelle derivanti dall'applicazione del cap 2° del provvedimento n. 348 del 20 gennaio 1953

Integrazione di L 2 al kWh:

Consorzio Elettrico S. Giovanni Val di Vizze (Bolzano).

Integrazione di L 6 al kWh:

Azienda Elettrica Mundo Pascale & C. - Alessandria del Carretto (Cosenza)

3 Restano immutate le altre disposizioni contenute nel citato provvedimento n 620 del 28 dicembre 1956, nei confronti delle Ditte sopraelencate.

II — *Modifica di tariffe per la riduzione degli abbattimenti*

A seguito del provvedimento n. 772 del 27 marzo 1959, con decorrenza dalle bollette e fatture emesse dal 1° maggio 1959 ed afferenti a consumi effettuati in prevalenza successivamente a tale data, con i criteri stabiliti dal provvedimento prezzi del Ministero dell'industria e del commercio n 117 del 18 luglio 1947, e a parziale modifica del provvedimento 1° luglio 1950 del Comitato provinciale dei prezzi di Enna, alla Società F.lli Camiolo - Industrie Elettriche di Valguarnera viene riconosciuta la tariffa di L. 62 il kWh per la vendita di energia per illuminazione privata, ai fini della determinazione delle quote di integrazione dovute dalla Cassa conguaglio per le tariffe elettriche all'azienda stessa, in conseguenza dell'applicazione del provvedimento n. 348 del 20 gennaio 1953 e dei provvedimenti successivi.

(2688)

Provvedimento n. 789 del 29 aprile 1959. Integrazione di contributi per energia elettrica di nuova produzione, applicazione del cap. IV del provvedimento n. 620.

Il Comitato interministeriale dei prezzi, con provvedimento n 789 del 29 aprile 1959, ha adottato le seguenti decisioni.

Integrazione di contributi per energia elettrica di nuova produzione: *applicazione del cap. IV del provvedimento n* 620

I — A seguito delle domande presentate dalle aziende interessate, in base alle disposizioni di cui al provvedimento del 28 dicembre 1956, n. 620, cap. IV, punto 2, comma *b*), riguar-

danti la richiesta di integrazione del contributo da parte della Cassa conguaglio tariffe elettriche a favore dei distributori i quali avessero subito una riduzione dei loro introiti complessivi, il Comitato interministeriale dei prezzi ha deciso di non riconoscere alcuna integrazione per il 1957 a favore delle seguenti aziende, le cui domande erano state ammesse all'istruttoria con il provvedimento n. 666 dell'8 agosto 1957.

1) *Società Impianti Elettrici « SIMEL » - Altomonte (Cosenza)*;
2) *Società Elettrica Ponzese - Ponza (Latina)*;
3) *Società Idroelettrica Fegana - Milano*,
4) *Ditta Bocci & Massimiliani - Piane di Falerone (Ascoli Piceno)*;
5) *Società Elettrica Valcomino - Napoli;*
6) *Ente Siciliano di Elettricità - Catania;*
7) *Ditta Francesco Guiso Gallisai - Nuoro.*

II — Il Comitato interministeriale dei prezzi ha altresì disposto che le domande per una eventuale integrazione del contributo a carico della Cassa conguaglio tariffe elettriche relative agli anni 1958 e seguenti dovranno essere presentate, sotto pena di decadenza, dalle aziende interessate al Comitato interministeriale dei prezzi non oltre il 31 agosto dell'anno successivo.

(2689)

MINISTERO DELL'INTERNO

Autorizzazione al comune di Poggio Bustone ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1956

Con decreto interministeriale in data 19 dicembre 1958, registrato alla Corte dei conti il 16 aprile 1959, registro n 9 Interno, foglio n. 34, il comune di Poggio Bustone (Rieti) è stato autorizzato ad assumere un mutuo di L. 1 110 000, per il pareggio economico del bilancio dell'esercizio 1956.

(2639)

Autorizzazione al comune di Orta Nova ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1958

Con decreto interministeriale in data 20 gennaio 1959, registrato alla Corte dei conti il 15 aprile 1959, registro n. 8 Interno, foglio n. 384, il comune di Orta Nova (Foggia) è stato autorizzato ad assumere un mutuo di L 11 000 000, per il pareggio economico del bilancio dell'esercizio 1958.

(2608)

Autorizzazione al comune di Noci ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1958

Con decreto interministeriale in data 23 gennaio 1959, registrato alla Corte dei conti il 15 aprile 1959, registro n 8 Interno, foglio n. 383, il comune di Noci (Bari) è stato autorizzato ad assumere un mutuo di L 33 850 000, per il pareggio economico del bilancio dell'esercizio 1958.

(2609)

Autorizzazione al comune di Ionadi ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1958

Con decreto interministeriale in data 20 gennaio 1959, registrato alla Corte dei conti il 15 aprile 1959, registro n. 8 Interno, foglio n. 377, il comune di Ionadi (Catanzaro) è stato autorizzato ad assumere un mutuo di L 4 040 000, per il pareggio economico del bilancio dell'esercizio 1958.

(2610)

Autorizzazione al comune di Ioppolo ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1958

Con decreto interministeriale in data 23 gennaio 1959, registrato alla Corte dei conti il 15 aprile 1959, registro n. 8 Interno, foglio n. 378, il comune di Ioppolo (Catanzaro) è stato autorizzato ad assumere un mutuo di L 2 900 000, per il pareggio economico del bilancio dell'esercizio 1958.

(2611)

Autorizzazione al comune di Mongiana ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1958

Con decreto interministeriale in data 23 gennaio 1959, registrato alla Corte dei conti il 15 aprile 1959, registro n. 8 Interno, foglio n. 381, il comune di Mongiana (Catanzaro) è stato autorizzato ad assumere un mutuo di L 1 670 000, per il pareggio economico del bilancio dell'esercizio 1958.

(2612)

Autorizzazione al comune di Supino ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1958

Con decreto interministeriale in data 13 dicembre 1958, registrato alla Corte dei conti il 15 aprile 1959, registro n. 9 Interno, foglio n 2, il comune di Supino (Frosinone) è stato autorizzato ad assumere un mutuo di L 1 800 000, per il pareggio economico del bilancio dell'esercizio 1958.

(2613)

Autorizzazione al comune di Palo del Colle ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1958

Con decreto interministeriale in data 3 novembre 1958, registrato alla Corte dei conti il 15 aprile 1959, registro n 8 Interno, foglio n 386, il comune di Palo del Colle (Bari) è stato autorizzato ad assumere un mutuo di L 23 140 000, per il pareggio economico del bilancio dell'esercizio 1958.

(2614)

Autorizzazione al comune di Savigno ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1958

Con decreto interministeriale in data 20 gennaio 1959, registrato alla Corte dei conti il 15 aprile 1959, registro n 8 Interno, foglio n. 399, il comune di Savigno (Bologna) è stato autorizzato ad assumere un mutuo di L 5 860 000, per il pareggio economico del bilancio dell'esercizio 1958.

(2615)

Autorizzazione al comune di Parete ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1958

Con decreto interministeriale in data 27 gennaio 1959, registrato alla Corte dei conti il 15 aprile 1959, registro n 8 Interno, foglio n 388, il comune di Parete (Caserta) è stato autorizzato ad assumere un mutuo di L. 550 000, per il pareggio economico del bilancio dell'esercizio 1958.

(2616)

Autorizzazione al comune di San Nicola da Crissa ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1958

Con decreto interministeriale in data 20 gennaio 1959, registrato alla Corte dei conti il 15 aprile 1959, registro n 8 Interno, foglio n. 396, il comune di San Nicola da Crissa (Catanzaro) è stato autorizzato ad assumere un mutuo di lire 4 920 000, per il pareggio economico del bilancio dell'esercizio 1958.

(2617)

Autorizzazione al comune di Sorbano ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1958

Con decreto interministeriale in data 29 dicembre 1958, registrato alla Corte dei conti il 15 aprile 1959, registro n 9 Interno, foglio n. 1, il comune di Sorbano (Forlì) è stato autorizzato ad assumere un mutuo di L 4 750 000, per il pareggio economico del bilancio dell'esercizio 1958.

(2618)

Autorizzazione al comune di Zambrone ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1958

Con decreto interministeriale in data 27 gennaio 1959, registrato alla Corte dei conti il 15 aprile 1959, registro n. 9 Interno, foglio n. 5, il comune di Zambrone (Catanzaro) è stato autorizzato ad assumere un mutuo di L 2 670 000, per il pareggio economico del bilancio dell'esercizio 1958.

(2619)

Autorizzazione al comune di Fermo ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1958

Con decreto interministeriale in data 14 ottobre 1958, registrato alla Corte dei conti il 15 aprile 1959, registro n. 8 Interno, foglio n. 372, il comune di Fermo (Ascoli Piceno) è stato autorizzato ad assumere un mutuo di L 44 850 000, per il pareggio economico del bilancio dell'esercizio 1958.

(2620)

Autorizzazione al comune di Sirolo ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1958

Con decreto interministeriale in data 23 gennaio 1959, registrato alla Corte dei conti il 15 aprile 1959, registro n 8 Interno, foglio n 400, il comune di Sirolo (Ancona) è stato autorizzato ad assumere un mutuo di L 5 500 000, per il pareggio economico del bilancio dell'esercizio 1958.

(2621)

Autorizzazione al comune di Acquaviva delle Fonti ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1958

Con decreto interministeriale in data 13 novembre 1958, registrato alla Corte dei conti il 15 aprile 1959, registro n. 8 Interno, foglio n 361, il comune di Acquaviva delle Fonti (Bari) e stato autorizzato ad assumere un mutuo di L 20 500 000, per il pareggio economico del bilancio dell'esercizio 1958.

(2622)

Autorizzazione al comune di Nicastro ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1958

Con decreto interministeriale in data 13 novembre 1958, registrato alla Corte dei conti il 15 aprile 1959, registro n 8 Interno, foglio n. 382, il comune di Nicastro (Catanzaro) e stato autorizzato ad assumere un mutuo di L 120 270 000, per il pareggio economico del bilancio dell'esercizio 1958.

(2623)

Autorizzazione al comune di Villa di Briano ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1958

Con decreto interministeriale in data 29 dicembre 1958, registrato alla Corte dei conti il 15 aprile 1959, registro n. 9 Interno, foglio n. 7, il comune di Villa di Briano (Caserta) e stato autorizzato ad assumere un mutuo di L 5 225 000, per il pareggio economico del bilancio dell'esercizio 1958.

(2624)

Autorizzazione al comune di Torre di Ruggiero ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1958

Con decreto interministeriale in data 13 dicembre 1958, registrato alla Corte dei conti il 15 aprile 1959, registro n 9 Interno, foglio n 3, il comune di Torre di Ruggiero (Catanzaro) e stato autorizzato ad assumere un mutuo di L. 840 000, per il pareggio economico del bilancio dell'esercizio 1958.

(2625)

Autorizzazione al comune di Drapia ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1958

Con decreto interministeriale in data 14 gennaio 1959, registrato alla Corte dei conti il 15 aprile 1959, registro n. 8 Interno, foglio n 371, il comune di Drapia (Catanzaro) e stato autorizzato ad assumere un mutuo di L 410 000, per il pareggio economico del bilancio dell'esercizio 1958.

(2626)

Autorizzazione al comune di Fossato Serralta ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1958

Con decreto interministeriale in data 14 gennaio 1959, registrato alla Corte dei conti il 15 aprile 1959, registro n. 8 Interno, foglio n. 375, il comune di Fossato Serralta (Catanzaro) è stato autorizzato ad assumere un mutuo di L 2 390.000, per il pareggio economico del bilancio dell'esercizio 1958.

(2627)

Autorizzazione al comune di Modugno ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1958

Con decreto interministeriale in data 23 gennaio 1959, registrato alla Corte dei conti il 15 aprile 1959, registro n 8 Interno, foglio n. 380, il comune di Modugno (Bari) è stato autorizzato ad assumere un mutuo di L. 14 930 000, per il pareggio economico del bilancio dell'esercizio 1958.

(2628)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - PORTAFOGLIO DELLO STATO

N. 99

UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

Cambi medi del 2 maggio 1959

1 Dollaro USA	620,607
1 Dollaro canadese	644,125
1 Franco svizzero	143,432
1 Corona danese	90,095
1 Corona norvegese	87,195
1 Corona svedese	119,972
1 Fiorino olandese	164,415
1 Franco belga	12,447
100 Franchi francesi	126,602
1 Lira sterlina	1747,70
1 Marco germanico	148,35
1 Scellino austriaco	23,979

MINISTERO DELLE POSTE E DELLE TELECOMUNICAZIONI

Attivazione di servizi fonotelegrafici

In data 1° luglio 1957 è stato attivato il servizio fonotelegrafico presso l'agenzia P T di Sommo (Pavia), in collegamento con l'ufficio telegrafico di Pavia, mediante il circuito distinto con il n. 4583.

(2381)

In data 18 settembre 1957 è stato attivato il servizio fonotelegrafico presso l'agenzia P T. di Agra (Varese), in collegamento con l'ufficio telegrafico di Luino, mediante il circuito, distinto con il n. 4684.

(2382)

In data 20 settembre 1957 è stato attivato il servizio fonotelegrafico presso la succursale n 4 di Pavia, in collegamento con l'ufficio telegrafico principale, mediante il circuito distinto con il n. 4682.

(2383)

In data 16 agosto 1957 è stato attivato il servizio fonotelegrafico presso l'ufficio locale di Sucugnago (Milano), in collegamento con l'ufficio telegrafico di Casalpusterlengo, mediante il circuito distinto con il n. 4632.

(2384)

In data 13 settembre 1957 è stato attivato il servizio fonotelegrafico presso l'agenzia P T. di Figino Serenza, in collegamento con l'ufficio telegrafico di Cantu, mediante il circuito distinto con il n. 4717.

(2385)

Si partecipa che in data 10 ottobre 1957 è stato attivato il servizio fonotelegrafico presso l'agenzia postale di Rondinara (Reggio Emilia), in collegamento con l'ufficio telegrafico di Scandiano.

(2386)

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Scioglimento di centottantanove società cooperative di varie Provincie

Con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale in data 23 marzo 1959, le seguenti Società cooperative qui appresso indicate sono sciolte ai sensi dell'art. 2544 del Codice civile, senza far luogo alla nomina di liquidatori, non essendovi rapporti patrimoniali da definire:

1) Società cooperativa di consumo « Consorzio cooperativo Irpino - fra le cooperative democratiche della Provincia », con sede in Avellino, costituita con atto in data 29 novembre 1945, per notaio dott. Felice Titomanlio;

2) Società cooperativa di consumo « Italia nuova », con sede in Turano (Avellino), costituita con atto in data 7 agosto 1947, per notaio dott. Sebastiano Rega;

3) Società cooperativa di lavoro « Reduci, volontà e lavoro », con sede in Avellino, costituita con atto in data 9 maggio 1946, per notaio dott. Felice Titomanlio;

4) Società cooperativa mista « Unione sportiva - In motu vita », con sede in Atripalda (Avellino), costituita con atto in data 30 maggio 1945, per notaio dott. Mario Ercolini;

5) Società cooperativa edilizia Impiegati Statali Enti Locali « C E I S E.L », in data 6 maggio 1946, per notaio dottor Domenicantonio Orlando;

6) Società cooperativa di consumo « Consumo A C L I. », con sede in Mondighidoro (Bologna), costituita con atto in data 19 ottobre 1947, per notaio dott. Luigi Bacchi;

7) Società cooperativa di consumo « Nuova di consumo », con sede in Arbus (Cagliari), costituita con atto in data 18 febbraio 1949, per notaio dott. Atzeni;

8) Società cooperativa di lavoro « Trieste », con sede in Cagliari, costituita con atto in data 24 luglio 1953, per notaio dott. Pau;

9) Società cooperativa agricola « Pace e Progresso », con sede in Morogo (Cagliari), costituita con atto in data 2 aprile 1950, per notaio dott. Efisio Congiu,

10) Società cooperativa agricola « Cantina sociale », con sede in Serramanna (Cagliari), costituita con atto in data 16 aprile 1949, per notaio dott. Pau,

11) Società coperativa agricola « Onestà e lavoro », con sede in Cutro (Catanzaro), costituita con atto in data 21 maggio 1959, per notaio dott. Crotone;

12) Società cooperativa agricola « Lavoratori della terra », con sede in Paltania (Catanzaro), costituita con atto in data 21 dicembre 1947, per notaio dott. O D'Ippolito,

13) Società cooperativa agricola « Italia democratica », con sede in Casabona (Catanzaro), costituita con atto in data 14 gennaio 1947;

14) Società cooperativa mandamentale di produzione e consumo, lavoro « La Popolare », con sede in Tropea (Catanzaro), costituita con atto in data 16 febbraio 1947, per notaio dottor Corso Domenico;

15) Società cooperativa di produzione e lavoro « Isonzo », con sede in Pizzo Calabro (Catanzaro), costituita con atto in data 10 marzo 1947, per notaio dott. Di Rosa;

16) Società cooperativa di lavoro « Libertà », con sede in Lecce, costituita con atto in data 15 luglio 1946, per notaio dott. Luciano Bernardini;

17) Società cooperativa di lavoro, con sede in Chiatri (Lucca), costituita con atto in data 3 giugno 1953, per notaio dott. Enrico Micheloni;

18) Società cooperativa agricola « Sant'Isidoro », con sede in Moragugume di Borore (Nuoro), costituita con atto in data 2 marzo 1952, per notaio dott. Cesare Piras;

19) Società cooperativa di consumo « Il Progresso », con sede in Camerino (Macerata), costituita con atto in data 28 gennaio 1945, per notaio dott. Giovan-Francesco Marsili;

20) Società cooperativa di lavoro fra ex combattenti « La risorta », con sede in Montagnana (Padova), costituita con atto in data 31 gennaio 1947, per notaio dott. Arrigo Tagliapietra,

21) Società cooperativa edilizia « Ferrovieri », con sede in Novi Ligure (Alessandria), costituita con atto in data 16 maggio 1956, per notaio dott. Giacomo Vexina,

22) Società cooperativa mista « Cinema teatro Italia », con sede in Cassine (Alessandria), costituita con atto in data 22 aprile 1947, per notaio dott. Ettore;

23) Società cooperativa di consumo « Borghese », con sede in Bosco Marengo (Alessandria), costituita con atto in data 2 maggio 1947, per notaio dott. Manfredo Brezzi,

24) Società cooperativa edilizia « Oichesis », con sede in Ancona, costituita con atto in data 6 novembre 1954, per notaio dott. Armando Castellucci;

25) Società cooperativa edilizia « La Speranza », con sede in Senigallia (Ancona), costituita con atto in data 24 giugno 1954, per notaio dott. Giorgio Santini;

26) Società cooperativa edilizia « Navalmeccanica - tra gli impiegati del Cantiere navale », con sede in Ancona, costituita con atto in data 29 maggio 1948, per notaio dott. Franco Ricci,

27) Società cooperativa edilizia « Lux », con sede in Ancona, costituita con atto in data 13 aprile 1955, per notaio dott. Enzo Liguori;

28) Società cooperativa edilizia « Guardie di finanza di Ancona », con sede in Ancona, costituita con atto in data 22 settembre 1949, per notaio dott. Armando Castellucci,

29) Società cooperativa edilizia « Anconetana », con sede in Ancona, costituita con atto in data 20 febbraio 1953, per notaio dott. Franco Ricci;

30) Società cooperativa edilizia « La fiduciosa », con sede in Ancona, costituita con atto in data 27 aprile 1954, per notaio dott. Franco Ricci;

31) Società cooperativa edilizia « Ruota alata », con sede in Ancona, costituita con atto in data 20 novembre 1954, per notaio dott. Armando Castellucci;

32) Società cooperativa edilizia « Fulgor », con sede in Ancona, costituita con atto in data 24 giugno 1949, per notaio dott. Armando Castellucci,

33) Società cooperativa edilizia « Adriatica », con sede in Ancona, costituita con atto in data 24 giugno 1949, per notaio dott. Armando Castellucci;

34) Società cooperativa di produzione e lavoro « Combattenti », con sede in Staffolo (Ancona), costituita con atto in data 19 maggio 1946, per notaio dott. Ernesto Capograssi,

35) Società cooperativa di lavoro « Ricostruzione », con sede in Bitonto (Bari), costituita con atto in data 19 dicembre 1945, per notaio dott. Francesco Vacca,

36) Società cooperativa trasporto « Operai San Vittore », con sede in Bottanuco (Bergamo), costituita con atto in data 12 marzo 1954, per notaio dott. Nosari Pietro;

37) Società cooperativa Agricola Piccoli Produttori « C A. P P. », con sede in Crevalcore frazione Bevilacqua (Bologna), costituita con atto in data 8 gennaio 1955, per notaio dottor Secondo Barisone,

38) Società cooperativa agricola « Allevatori mucche in fida A R I. - E N D S I. », con sede in San Pietro in Casale (Bologna), costituita con atto in data 20 ottobre 1956, per notaio dottor Gino Mattioli;

39) Società cooperativa edilizia « La canapa - fra impiegati del Consorzio nazionale canapa ufficio provinciale », con sede in Bologna costituita con atto in data 13 luglio 1949, per notaio dott. Mario Serra;

40) Società cooperativa edilizia « La fede », con sede in Bologna, costituita con atto in data 23 dicembre 1955, per notaio dott. Barisone,

41) Società cooperativa agricola « Consorzio produttori latte alimentare », con sede in Brescia, costituita con atto in data 6 novembre 1932, per notaio dott. Bossoni Giovanni,

42) Società cooperativa di produzione e lavoro « Libertas », con sede in Santa Maria La Fossa (Caserta), costituita con atto in data 1° dicembre 1954, per notaio dott. Pietro Pirolo,

43) Società cooperativa di lavoro « Teanese Sarti », con sede in Teano (Caserta), costituita con atto in data 16 gennaio 1954, per notaio dott. Marrocco Benedetto,

44) Società cooperativa edilizia « Fraterna », con sede in Capua (Caserta), costituita con atto in data 14 novembre 1954, per notaio dott. Salvatore Maturo;

45) Società cooperativa agricola « Allevatori bovini - E N. D S I », con sede in Palena (Chieti), costituita con atto in data 1° aprile 1948, per notaio dott. Amleto Franchi;

46) Società cooperativa edilizia « Dipendenti statali », con sede in Chieti, costituita con atto in data 6 ottobre 1955, per notaio dott. Rulli Ubaldo;

47) Società cooperativa edilizia « S C A C. - Case Amici Como », con sede in Como, costituita con atto in data 29 settembre 1954, per notaio dott. Giorgio Giuriani,

48) Società cooperativa di lavoro « La riscossa », con sede in Trebisacce (Cosenza), costituita con atto in data 20 novembre 1949, per notaio dott. Malvasi Antonio;

49) Società cooperativa edilizia « Urania », con sede in Spezzano Albanese (Cosenza), costituita con atto in data 13 ottobre 1950, per notaio dott. Tommaso Cucci,

50) Società cooperativa edilizia « Mutilati ed invalidi di guerra - C.E.M.I.G.C. », con sede in Castrovillari (Cosenza), costituita con atto in data 22 dicembre 1948, per notaio dottor Alfredo Tassitani;

51) Società cooperativa agricola « Il Buon Pastore », con sede in Ferrara, costituita con atto in data 19 novembre 1954, per notaio dott. Luigi Barbaro;

52) Società cooperativa agricola « Coltivatori diretti e braccianti », con sede in San Giuseppe, frazione del comune di Comacchio (Ferrara), costituita con atto in data 24 febbraio 1951, per notaio dott. Vincenzo Lucci;

53) Società cooperativa edilizia « Dipendenti elettricisti » con sede in Genova, costituita con atto in data 21 aprile 1952, per notaio dott Carlo Giannastasio;

54) Società cooperativa di lavoro « Achille Grandi », con sede in Avezzano (L'Aquila), costituita con atto in data 10 ottobre 1951, per notaio dott Stornelli Giovanni,

55) Società cooperativa di lavoro « Del combattente », con sede in San Felice Circeo (Latina), costituita con atto in data 8 febbraio 1946, per notaio dott. Raul Guidi;

56) Società cooperativa di lavoro « Ex combattenti e reduci », con sede in San Felice Circeo (Latina), costituita con atto in data 4 febbraio 1953, per notaio dott. Mario Giuseppe Corbo,

57) Società cooperativa agricola « La Florida », con sede in Cisterna (Latina), costituita con atto in data 2 agosto 1946, per notaio dott. Amicarelli Adolfo,

58) Società cooperativa agricola « Primo Maggio », con sede in Cisterna (Latina), costituita con atto in data 3 marzo 1954, per notaio dott. Giovanni Tosti Croce,

59) Società cooperativa agricola « Colli Vignati », con sede in Cisterna (Latina), costituita con atto in data 17 novembre 1954, per notaio dott Edmondo Milozza,

60) Società cooperativa edilizia « Ninfa », con sede in Cisterna (Latina), costituita con atto in data 8 gennaio 1955, per notaio dott Bruno Checchi;

61) Società cooperativa edilizia « Erismi », con sede in Fondi (Latina), costituita con atto in data 28 marzo 1947, per notaio dott Francesco Parisella;

62) Società cooperativa di lavoro ex combattenti « Versilia », con sede in Pietrasanta (Lucca), costituita con atto in data 21 maggio 1945, per notaio dott Guidugli Gian Giacomo

63) Società cooperativa edilizia « San Pellegrinetto », con sede in San Pellegrinetto (Lucca), costituita con atto in data 9 maggio 1954, per notaio dott Amanzio Bertoni;

64) Società cooperativa edilizia « San Martino », con sede in Lucca, costituita con atto in data 25 febbraio 1955, per notaio dott Micheloni Enrico,

65) Società cooperativa di consumo « Italiani d'Africa » con sede in Milano, costituita con atto in data 21 febbraio 1947 per notaio dott Cirillo Manfredini,

66) Società cooperativa di consumo « Consumatori Colle » con sede in Milano, costituita con atto in data 5 ottobre 1945 per notaio dott Torvi,

67) Società cooperativa di consumo « Co La Di Ge F A » con sede in Milano, costituita con atto in data 8 luglio 1946 per notaio dott Zanzi,

68) Società cooperativa di consumo « Lombarda commerciale di consumo fra italiani d Africa », con sede in Minali, costituita con atto in data 18 marzo 1947, per notaio dott Attilio Raimondi;

69) Società cooperativa di consumo « Marcello Soleri », con sede in Milano, costituita con atto in data 13 ottobre 1945, per notaio dott. Gino Mussi,

70) Società cooperativa di consumo « Stella azzurra », con sede in Milano, costituita con atto in data 11 settembre 1945 per notaio dott Giovanni Olivares;

71) Società cooperativa di consumo « Mandamento Garibaldi », con sede in Milano, costituita con atto in data 24 settembre 1945, per notaio dott. Gaetano Dona;

72) Società cooperativa edilizia « Edificatrice Rinascita » con sede in Gaggiano (Milano), costituita con atto in data 27 gennaio 1953, per notaio dott Marchetti Carlo,

73) Società cooperativa edilizia « Costruzioni edilizie (C O S E D I L.) », con sede in Milano, costituita con atto in data 25 marzo 1947, per notaio dott Giovanni Caccia,

74) Società cooperativa edilizia « Socialista porta Magenta », con sede in Milano, costituita con atto in data 23 agosto 1945, per notaio dott. Annibale Ponchielli;

75) Società cooperativa edilizia « L'Unifamiliare », con sede in Milano, costituita con atto in data 20 settembre 1945, per notaio dott. Notari Guido;

76) Società cooperativa mista « Juventus lirica », con sede in Milano, costituita con atto in data 13 gennaio 1949, per notaio dott. Gaetano Pignatti;

77) Società cooperativa mista « Democrazia e Progresso », con sede in Milano, costituita con atto in data 24 novembre 1945, per notaio dott. Salvatore Nocera,

78) Società cooperativa mista « Lirica Ambrosiana », con sede in Milano, costituita con atto in data 26 luglio 1950, per notaio dott. Dugaria Vincenzo;

79) Società cooperativa di lavoro « U S A L. », con sede in Milano, costituita con atto in data 25 settembre 1950, per notaio dott. Gaetano Pignatti;

80) Società cooperativa di lavoro « Bollatese di produzione e lavoro », con sede in Bollate (Milano), costituita con atto in data 12 settembre 1949;

81) Società cooperativa di lavoro « Unione laboratori pasticcerie », con sede in Milano, costituita con atto in data 28 dicembre 1949, per notaio dott Gianfranco Vandoni;

82) Società cooperativa di lavoro « Gestione Seslin », con sede in Milano, costituita con atto in data 26 marzo 1945, per notaio dott. Filippo Jaffei;

83) Società cooperativa di lavoro « La Meneghina », con sede in Milano, costituita con atto in data 29 agosto 1945, per notaio dott Pietro Cassina,

84) Società cooperativa di lavoro « La meccano-tecnica Ambrosiana », con sede in Milano, costituita con atto in data 17 aprile 1945, per notaio dott Filippo Jeffei,

85) Società cooperativa di lavoro « Arti e mestieri », con sede in Milano, costituita con atto in data 4 aprile 1946, per notaio dott Annibale Ponchelli,

86) Società cooperativa di lavoro « Edile Stambecco », con sede in Milano, costituita con atto in data 20 maggio 1947, per notaio dott Dugaria Giovanni,

87) Società cooperativa edilizia « La rosa », con sede in Milano, costituita con atto in data 9 aprile 1952, per notaio dott Attilio Raimondi;

88) Società cooperativa di lavoro « Tipografia cooperativa milanese », con sede in Milano, costituita con atto in data 12 novembre 1946, per notaio dott Virgilio Neri;

89) Società cooperaiva di lavoro « Eugenio De Rosa », con sede in Milano, costituita con atto in data 13 dicembre 1945, per notaio dott. Alessandro Brambila,

90) Società cooperativa di trasporto « Trasporti centro Curial », con sede in Milano, costituita con atto in data 27 giugno 1945, per notaio dott Pietro Cassina;

91) Società cooperativa di trasporto « La buona stella di Mario e C », con sede in Milano, costituita con atto in data 26 settembre 1945,. per notaio dott. Pietro Cassina;

92) Società cooperativa di trasporto « Renato Mattei », con sede in Milano, costituita con atto in data 5 giugno 1945, per notaio dott. Pietro Cassina;

93) Società cooperativa di trasporto « Umberto Fogagnolo », con sede in Milano, costituita con atto in data 11 giugno 1945, per notaio dott. Pietro Cassina,

94) Società cooperativa di trasporto « U L T R A - Unione Lavoratori Trasporti Rapidi Automobilistici », con sede in Milano, costituita con atto in data 20 agosto 1945, per notaio dott Cassina,

95) Società cooperativa di trasporto « La Servadei - A L. A S », con sede in Milano, costituita con atto in data 7 dicembre 1945, per notaio dott. Cellina Cesare,

96) Società cooperativa di « Consumo di Basilicagoiano », con sede in Basilicagoiano, comune di Montechiarugolo (Parma), costituita con atto in data 11 febbraio 1947, per notaio dott Bergonzi Carlo;

97) Società cooperativa mista « Autotrasporti di Fidenza - C A F », con sede in Fidenza (Parma), costituita co natto in data 25 giugno 1945, per notaio dott. Michele Marco;

98) Società cooperativa di trasporto « Autotrasporti reduci e combattenti », con sede in Fidenza (Parma), costituita con atto in data 27 novembre 1946, per notaio dott. Giuseppe Fontanabona;

99) Società cooperativa di lavoro « Colle San Pio », con sede in Tavullia (Pesaro), costituita con atto in data 3 maggio 1946, per notaio dott. Fabbri Giuseppe;

100) Società cooperativa di consumo « Proletaria », con sede in Popoli (Pesaro), costituita con atto in data 12 novembre 1944,

101) Società cooperativa edilizia « La dimora », con sede in Pescara, costituita con atto in data 21 agosto 1953, per notaio dott. Donato Mastroberardino;

102) Società cooperativa edilizia « Domus F E A », con sede in Pescara, costituita con atto in data 22 luglio 1948, per notaio dott Dante Teti,

103) Società cooperativa edilizia « Domus Plena Bonis », con sede in Pescara, costituita con atto in data 23 marzo 1953, per notaio dott Donato Mastroberardino,

104) Società cooperativa di lavoro « Scaricatori e braccianti », con sede in Pisa, costituita con atto in data 21 febbraio 1945, per notaio dott. Pietro Antoni;

105) Società cooperativa di lavoro « Operai lavoranti vetro - C O L V », con sede in Pisa, costituita con atto in data 25 ottobre 1945, per notaio dott. Donato Davide D'Ariano;

106) Società cooperativa agricola « Produttori latte - C A P L A. », con sede in Cascine di Butti (Pisa), costituita con atto in data 12 giugno 1949, per notaio dott Pietro Antoni;

107) Società cooperativa di lavoro « Pisana distribuzioni giornali e riveste », con sede in Pisa, costituita con atto in data 17 dicembre 1945, per notaio dott Guglielmo Gambini,

108) Società cooperativa agricola « Lorenzanese », con sede in Lorenzana (Pisa), costituita con atto in data 2 settembre 1950, per notaio dott. Donato David D'Ariano,

109) Società cooperativa edilizia « Bel sogno », con sede in Marina di Pisa, costituita con atto in data 18 giugno 1955, per notaio dott Guglielmo Gambini,

110) Società cooperativa edilizia « Lipava », con sede in Pisa, costituita con atto in data 11 marzo 1955, per notaio dott. Guglielmo Gambini,

111) Società cooperativa edilizia « La fornace », con sede in Santa Lucia di Uzzano (Pistoia), costituita con atto in data 30 dicembre 1955, per notaio dott Carlo Bellandi,

112) Società cooperativa edilizia « La Speranza », con sede in Pescia (Pistoia), costituita con atto in data 30 giugno 1955, per notaio dott Carlo Bellandi,

113) Società cooperativa agricola « Naviglio », fra coloni mezzadri, affittuari e piccoli proprietari, con sede in Cotignola (Ravenna), costituita con atto in data 17 luglio 1947, per notaio dott. Renzo Gnani,

114) Società cooperativa di lavoro « Risorgimento », con sede in Leonessa (Rieti), costituita con atto in data 23 settembre 1951, per notaio dott Angelo Gianfelice;

115) Società cooperativa di lavoro « Avvenire », con sede in Magliano Sabina (Rieti), costituita con atto in data 16 gennaio 1956, per notaio dott Franco Galiani;

116) Società cooperativa edilizia « Libertas », con sede in Poggio Mirteto (Rieti), costituita con atto in data 11 giugno 1949, per notaio dott. Renato Armati;

117) Società cooperativa edilizia « Casa mia », con sede in Selci Sabina (Rieti), costituita con atto in data 26 maggio 1955, per notaio dott. Erardo Bellucci,

118) Società cooperativa edilizia « La villetta », con sede in Rieti, costituita con atto in data 3 settembre 1954, per notaio dott. Alessandro Massacci,

119) Società cooperativa mista « Produzione e lavoro e consumo 1° Maggio », co nsede in Rieti, costituita con atto in data 23 dicembre 1948, per notaio dott Vittorio Guadagni;

120) Società cooperativa di lavoro « C I R. », con sede in Roma, costituita con atto in data 15 novembre 1951, per notaio dott. Michele Tuccari,

121) Società cooperativa di lavoro « La Parrocchietta », con sede in Roma, costituita con atto di data 1° marzo 1947, per notaio dott. Riccardo Pongelli,

122) Società cooperativa di lavoro « P E R G E A. - Partigiani Reduci Costruzioni Edili Affini », con sede in Roma, costituita con atto in data 21 febbraio 1947, per notaio dott. Carmelo Schillaci,

123) Società cooperativa di produzione e lavoro « La pacifica », con sede in Roma, costituita con atto in data 24 ottobre 1946, per notaio dott. Riccardo Pongelli;

124) Società cooperativa di lavoro « Ra Mi. - Rastrellatori mine », con sede in Roma, costituita con atto in data 18 novembre 1946, per notaio dott Pietro Pomar,

125) Società cooperativa di lavoro « Operaia edile Domus Aurea », con sede in Roma, costituita con atto in data 3 settembre 1946, per notaio dott Francesco Lucrezio;

126) Società cooperativa di produzione e lavoro « Abruzzo fra reduci di guerra », con sede in Roma, costituita con atto in data 21 febbraio 1946, per notaio dott. Michele Barone;

127) Società cooperativa agricola « Agro romano », con sede in Roma, costituita con atto in data 17 dicembre 1947, per notaio dott. Mario Pulcini;

128) Società cooperativa agricola « Madre selva », con sede in Roma, costituita con atto in data 27 novembre 1945, per notaio dott. Riccardo Pongelli;

129) Società cooperativa agricola « Casal di Claudia », con sede in Roma, costituita con atto in data 31 agosto 1944, per notaio dott Guido Schillaci,

130) Società cooperativa edilizia « Dipendenti di ruolo dello Stato - Maria Immacolata Econ », con sede in Roma, costituita con atto in data 22 gennaio 1954, per notaio dott. Giuseppe Intersimone,

131) Società cooperativa edilizia « Voluntas », con sede in Roma, costituita con atto in data 20 ottobre 1944, per notaio dott Giovanni Grassi;

132) Società cooperativa edilizia « Girfalco », con sede in Roma, costituita con atto in data 5 ottobre 1954, per notaio dott. Arra Emanuele,

133) Società cooperativa edilizia « Frontespezi », con sede in Roma, costituita con atto in data 7 giugno 1944, per notaio dott. Floriano Rosa;

134) Società cooperativa edilizia « Il mattone », con sede in Roma, costituita con atto in data 9 febbraio 1954, per notaio dott. Novello Domenicantonio,

135) Società cooperativa edilizia « Il levriero », con sede in Roma, costituita con atto in data 6 agosto 1953, per notaio dott. Diego Gandolfo;

136) Società cooperativa edilizia « Graphis », con sede in Roma, costituita con atto in data 24 settembre 1954, per notaio dott. Diego Gandolfo;

137) Società cooperativa edilizia « Il focolare », con sede in Roma, costituita con atto in data 16 marzo 1954, per notaio dott. Fulgenzio Panzironi,

138) Società cooperativa mista « Artisti artigiani - Pier Francesco Mola », con sede in Roma, costituita con atto in data 26 agosto 1946, per notaio dott. Carlo Maggiore,

139) Società cooperativa di lavoro « Sedinese », con sede in Sedini (Sassari), costituita con atto in data 10 settembre 1945, per notaio dott Antonio Porqueddu,

140) Società cooperativa di lavoro « C A R M - Anpi Recuperi Marittimi », con sede in Savona, costituita con atto in data 28 agosto 1951, per notaio dott Luigi De Severio,

141) Società cooperativa edilizia « Bel nido », con sede in Morbegno (Sondrio), costituita con atto in data 4 aprile 1957, per notaio dott. Adolfo Greco,

142) Società cooperativa edilizia « Montello », con sede in Montebelluna (Treviso), costituita con atto in data 27 febbraio 1954, per notaio dott. Vincenzo Imparato;

143) Società cooperativa di lavoro « Edile A. Fratti », con sede in Treviso, costituita con atto in data 16 febbraio 1946, per notaio dott. Leandro Biadene;

144) Società cooperativa di trasporto « Ugo Bottacin », con sede in San Biagio Callalta (Treviso), costituita con atto in data 3 agosto 1945, per notaio dott Alberto Alberti,

145) Società cooperativa di consumo « Cristalleria Murano », con sede in Venezia, costituita con atto in data 11 luglio 1946, per notaio dott Gino Voltolina,

146) Società cooperativa di consumo « La risorta », con sede in Paluello di Stra (Venezia), costituita con atto in data 22 giugno 1947, per notaio dott. Domenico Bordieri;

147) Società cooperativa di consumo « Mazzini - di generi di prima necessità », con sede in Venezia, costituita con atto in data 21 giugno 1945, per notaio dott. Giovanni Pellegrini,

148) Società cooperativa di lavoro « Generalibro - organizzazione libraria », con sede in Venezia, costituita con atto in data 12 gennaio 1948, per notaio dott. Gino Voltolina,

149) Società cooperativa di lavoro « Fra lavoratori dello spettacolo e attività affine », con sede in Venezia, costituita con atto in data 24 ottobre 1950, per notaio dott. Catullo Truffi,

150) Società cooperativa di lavoro « Fra tecnici e artisti dello spettacolo », con sede in Venezia, costituita con atto in data 24 ottobre 1950, per notaio dott. Catullo Truffi,

151) Società cooperativa agricola « Agricoltori riuniti », con sede in Venezia, costituita con atto in data 15 giugno 1946, per notaio dott. Catullo Truffi;

152) Società cooperativa edilizia « Edile XVII Marzo », con sede in Marghera (Venezia), costituita con atto in data 24 marzo 1948, per notaio dott Ferruccio Chiurlotto;

153) Società cooperativa edilizia « Fra lavoratori e professionisti del comune di Venezia », con sede in Venezia, costituita con atto in data 27 ottobre 1950, per notaio dott Antonio Candiani;

154) Società cooperativa di trasporto « Autotrasporti celeri interprovinciali - S C A C I ». con sede in Venezia, costituita con atto in data 30 luglio 1945, per notaio dott. Catullo Truffi;

155) Società cooperativa di trasporto « Trasporti fluviali e costieri », con sede in Venezia, costituita con atto in data 12 luglio 1945, per notaio dott Giuseppe Bonaldi,

156) Società cooperativa mista « A L A », con sede in Venezia, costituita con atto in data 26 febbraio 1947, per notaio dott Catullo Truffi,

157) Società cooperativa mista « Autisti veneziani », con sede in Venezia, costituita con atto in data 31 maggio 1946, per notaio dott Catullo Truffi,

158) Società cooperativa di consumo « Il risveglio », con sede in Vitorchiano (Viterbo), costituita con atto in data 14 novembre 1944, per notaio dott Riccardo Vannini,

159) Società cooperativa di consumo « Del popolo », con sede in Carbognano (Viterbo), costituita con atto in data 15 marzo 1952, per notaio dott. Mario Corgliano,

160) Società cooperativa di consumo « Unione donne italiane », con sede in Carbognano (Viterbo), costituita con atto in data 25 agosto 1945, per notaio dott Nazzareno Dobici,

161) Società cooperativa di consumo « Edera », con sede in Gallese (Viterbo), costituita con atto in data 5 agosto 1946, per notaio dott Felice Lazzari,

162) Società cooperativa di lavoro « Pace e lavoro fra pittori e decoratori », con sede in Viterbo, costituita con atto in data 29 agosto 1944, per notaio dott Riccardo Vannini,

163) Società cooperativa di lavoro « Lavori edili stradali e ferroviari - Libertà e lavoro », con sede in Tarquinia (Viterbo), costituita con atto in data 26 febbraio 1946, per notaio dottor Sconocchia Orazio;

164) Società cooperativa di lavoro « Fra gli operai lavoratori arte edilizia e stradale », con sede in Soriano del Cimino (Viterbo), costituita con atto in data 7 febbraio 1947, per notaio dott Aurelio Tarquini,

165) Società cooperativa di lavoro « La Maremmana », con sede in Montalto di Castro (Viterbo), costituita con atto in data 11 gennaio 1946, per notaio dott Sconocchia Orazio,

166) Società cooperativa di lavoro « La Rinascente », con sede in Montalto di Castro (Viterbo), costituita con atto in data 26 marzo 1950, per notaio dott Mario Pulcini;

167) Società cooperativa di lavoro « Ricostruzione », con sede in Soriano del Cimino (Viterbo), costituita con atto in data 9 ottobre 1946, per notaio dott Aurelio Tarquini,

168) Società cooperativa agricola « Giacomo Matteotti », con sede in Capranica (Viterbo), costituita con atto in data 1° luglio 1945, per notaio dott Nazzareno Dobici,

169) Società cooperativa agricola « Stella rossa proletaria » con sede in Tarquinia (Viterbo), costituita con atto in data 26 febbraio 1950, per notaio dott Sconocchia,

170) Società cooperativa agricola « Goffredo Mameli », con sede in Tarquinia (Viterbo), costituita con atto in data 9 novembre 1947, per notaio dott Sconocchia Orazio,

171) Società cooperativa agricola « Don Minzoni », con sede i nTarquinia (Viterbo), costituita con atto in data 12 ottobre 1944, per notaio dott Sconocchia Orazio,

172) Società cooperativa agricola « A Grandi », con sede in Tessennano (Viterbo), costituita con atto in data 4 febbraio 1950, per notaio dott Alessandro Tappella,

173) Società cooperativa agricola « Etruria », con sede in Sutri (Viterbo), costituita con atto in data 18 ottobre 1944, per notaio dott. Francesco Fornaciari,

174) Società cooperativa agricola « Tra combattenti e reduci », con sede in Roccalvecce (Viterbo), costituita con atto in data 2 luglio 1946, per notaio dott Nazzareno Dobici,

175) Società cooperativa « Agricola di Chia », con sede in Chia di Soriano nel Cimino (Viterbo), costituita con atto in data 15 novembre 1946, per notaio dott Aurelio Tarquini,

176) Società cooperativa agricola « Martiri G Matteotti », con sede in Tarquinia (Viterbo), costituita con atto in data 28 marzo 1947, per notaio dott Sconocchia Orazio;

177) Società cooperativa edilizia « Alba », con sede in Tarquinia (Viterbo), costituita con atto in data 19 ottobre 1950, per notaio dott Sconocchia Orazio,

178) Società cooperativa edilizia « La concordia », con sede in Nepi (Viterbo), costituita con atto in data 26 dicembre 1947, per notaio dott. Francesco Fencaltea,

179) Società cooperativa di trasporto « Autotrasporti Tarquinia - C.A.T. », con sede in Tarquinia (Viterbo), costituita con atto in data 16 maggio 1948, per notaio dott. Sconocchia Orazio;

180) Società cooperativa mista « Agricola e consumo - Italia », con sede in Gallese (Viterbo), costituita con atto in data 5 ottobre 1947, per notaio dott. Felice Lazzari,

181) Società cooperativa mista « Tra reduci », con sede in Cellere (Viterbo), costituita con atto in data 27 agosto 1946, per notaio dott. Nazzareno Dobici,

182) Società cooperativa mista « Agricola industriale e di consumo fra i soci della sezione combattenti », con sede in Arlena di Castro (Viterbo), costituita con atto in data 4 ottobre 1947, per notaio dott Alessandro Tappella,

183) Società cooperativa edilizia « Risorgimento », con sede in Faleria (Viterbo), costituita con atto in data 7 dicembre 1947, per notaio dott Francesco Fencaltea,

184) Società cooperativa edilizia « Tra i ferrovieri dello Stato », con sede in Viterbo, costituita con atto in data 25 novembre 1947, per notaio dott Riccardo Vanni.

185) Società cooperativa mista « Impresa servizi urbani - C I S U », con sede in Venezia, costituita con atto in data 2 settembre 1949, per notaio dott Catullo Truffi,

186) Società cooperativa di produzione e lavoro « A C L I - Falegnami », con sede in La Spezia costituita con atto in data 28 marzo 1951, per notaio dott Giuseppe Carpena,

187) Società cooperativa edilizia abitazioni « La fortuna », con sede in Senigallia frazione Marzocca (Ancona), costituita con atto in data 27 dicembre 1949, per notaio dott. Vittorio Emanuele Papini,

188) Società cooperativa edilizia « Spes », con sede in Chiavari (Genova), costituita con atto in data 24 luglio 1954, per notaio dott De Scalzo;

189) Società cooperativa di consumo « Allevatori in Campagnano », con sede in Campagnano (Roma), costituita con atto in data 12 gennaio 1954, per notaio dott. Gazzilli.

(1813)

REGIONE TRENTINO - ALTO ADIGE

Ripristino di cognome nella forma tedesca

IL VICE COMMISSARIO DEL GOVERNO

Visto l'art 2 del regio decreto legge 10 gennaio 1926, n 17, ed il decreto Ministeriale 5 agosto 1926, che approva le istruzioni per la esecuzione del citato regio decreto legge n 17,

Visto il decreto del Prefetto di Bolzano del 28 settembre 1935, n 1823 R/Gab, con cui al sig Ploner Giuseppe Antonio, nato a Selva di Val Gardena il 29 giugno 1905, venne accordata la riduzione del cognome nella forma italiana di Ploni,

Vista la domanda di restituzione del cognome nella forma tedesca presentata in data 4 febbraio 1959 dal predetto Ploni Giuseppe Antonio in atto residente a Selva di Val Gardena,

Ritenuto che le ragioni addotte dal richiedente sono ritenute attendibili e consigliano pertanto l'adozione di un provvedimento di revoca del decreto suaccennato,

Vista la lettera della Presidenza del Consiglio dei Ministri in data 20 aprile 1946, n 67602/38435/19,

Visto l'art 76 dello Statuto speciale per la Regione Trentino-Alto Adige, approvato con legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 5;

Visto il decreto n 12978/Gab del 20 ottobre 1958, con cui il Commissario del Governo delega al Vice Commissario proprie attribuzioni per la provincia di Bolzano,

Decreta:

Il decreto del Prefetto di Bolzano del 28 settembre 1935, n. 1823/R/Gab, è revocato a decorrere dalla data del presente decreto.

Per effetto di tale revoca il cognome del sig Ploni Giuseppe Antonio, nato a Selva di Val Gardena il 29 giugno 1905, ed ivi residente viene ripristinato nella forma tedesca di Ploner

Il sindaco del comune di Selva di Val Gardena provvederà alla notifica del presente decreto all'interessato a termini del paragrafo 6°, comma terzo, delle istruzioni ministeriali anzidette e curerà tutti gli altri adempimenti demandatigli dai paragrafi 4 e 5 delle istruzioni medesime.

Bolzano, addì 26 marzo 1959

Il Vice Commissario del Governo
PUGLISI

(2041)

CONCORSI ED ESAMI

MINISTERO DELLA SANITA'

Concorso per esami ad un posto di medico provinciale di 2ª classe in prova nella carriera direttiva dei medici dell'Amministrazione della sanità pubblica, riservato agli impiegati civili non di ruolo o dei ruoli aggiunti ai ruoli ordinari in servizio presso le Amministrazioni dello Stato.

IL MINISTRO PER LA SANITA'

Visto il regolamento per il personale dell'Amministrazione della sanità pubblica, approvato con regio decreto 25 giugno 1914, n. 702, modificato con regio decreto 30 ottobre 1924, n. 2042;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 giugno 1954, n. 368, recante norme per la presentazione delle domande e dei documenti nei concorsi per le carriere statali;

Visti i decreti del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3 e 3 maggio 1957, n. 686, con cui sono stati, rispettivamente, approvati il testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, e le relative norme di esecuzione;

Visti il decreto del Presidente della Repubblica 24 giugno 1954 n. 678 e la legge 18 marzo 1958, n. 228, recante nuove norme sulle documentazioni amministrative e sulla legalizzazione di firme;

Considerato che nel ruolo della carriera direttiva dei medici provinciali si è reso vacante, per effetto dell'applicazione della legge 27 febbraio 1955, n. 53, un posto, che, pertanto, ai sensi dell'art. 7 della legge stessa uno dei posti attualmente disponibili nella qualifica di medico provinciale di 2ª classe in prova del ruolo predetto deve essere conferito mediante concorso riservato al personale civile non di ruolo, o dei ruoli aggiunti ai ruoli ordinari, in servizio presso le Amministrazioni statali;

Visto il decreto 2 aprile 1957 dell'Alto Commissario per la igiene e la sanità pubblica n. 310/202000 A., con il quale sono stati fissati i programmi di esame per i concorsi di ammissione alle cariche direttive tecniche;

Decreta:

Art. 1.

E' indetto un concorso per esami ad un posto di medico provinciale di 2ª classe in prova nella carriera direttiva dei medici provinciali dell'Amministrazione della sanità pubblica, riservato agli impiegati civili non di ruolo o dei ruoli aggiunti ai ruoli ordinari, in servizio presso le Amministrazioni dello Stato.

Art. 2.

Possono partecipare al concorso gli impiegati civili non di ruolo o dei ruoli aggiunti ai ruoli ordinari in servizio presso le Amministrazioni dello Stato che siano in possesso dei seguenti requisiti:

A) cittadinanza italiana; sono equiparati ai cittadini gli italiani non appartenenti alla Repubblica;
B) godimento dei diritti politici;
C) buona condotta;
D) idoneità fisica all'impiego;
E) laurea in medicina o chirurgia;
F) abilitazione all'esercizio professionale;
G) aver ottemperato alle leggi sul reclutamento militare.

Si prescinde dal requisito concernente il limite di età.

Art. 3.

I requisiti per ottenere l'ammissione al concorso debbono essere posseduti alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di ammissione.

Non possono essere ammessi al concorso coloro che siano esclusi dall'elettorato attivo politico e coloro che siano stati destituiti e dispensati dall'impiego presso una pubblica Amministrazione.

Per difetto dei requisiti prescritti può essere disposta la esclusione dal concorso, con decreto motivato del Ministro.

Art. 4.

Le domande di ammissione al concorso, redatte su carta da bollo da L. 200, secondo il modello allegato, debbono pervenire al Ministero della sanità — Direzione generale degli affari amministrativi e del personale — nel termine perentorio di trenta giorni, che decorrono dal giorno successivo a quello della pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

La data di arrivo delle domande è stabilita dal bollo-data apposto dal Ministero.

Non si terrà conto delle domande che risultino pervenute dopo il termine sopraindicato, anche se spedite per posta o trasmesse con qualsiasi altro mezzo entro il termine medesimo.

Gli aspiranti debbono dichiarare nella domanda:

1) la data e il luogo di nascita;
2) il possesso della cittadinanza italiana;
3) il Comune ove sono iscritti nelle liste elettorali, ovvero i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;
4) le eventuali condanne penali riportate, specificandole, in caso affermativo, e indicando se vi siano stati amnistia, condono, indulto o perdono giudiziale;
5) di non essere stati esclusi dall'elettorato attivo politico;
6) il possesso del titolo di studio richiesto, con l'indicazione dell'Università presso la quale è stato conseguito;
7) il possesso del diploma di abilitazione all'esercizio professionale, ovvero del certificato di abilitazione provvisoria, con l'indicazione della data e dell'Università presso cui sono stati rispettivamente conseguiti o rilasciati.

I candidati provvisoriamente abilitati all'esercizio professionale che abbiano chiesto ed ottenuto il rilascio del diploma di abilitazione definitiva, previsto dall'art. 8 della legge 8 dicembre 1956, n. 1378, dovranno fare menzione di quest'ultimo titolo;

8) la posizione nei riguardi degli obblighi militari;
9) la lingua estera obbligatoria e la eventuale facoltativa;
10) l'impegno di raggiungere, in caso di nomina, qualsiasi residenza;
11) i titoli che danno diritto ad elevazione del limite massimo di età per l'ammissione al concorso;
12) i servizi prestati presso pubbliche Amministrazioni, le cause di risoluzione dei precedenti rapporti di pubblico impiego, e dichiarare altresì, di non essere incorsi in provvedimenti di destituzione o dispensa dal servizio presso una pubblica Amministrazione, o di decadenza ai sensi dell'art. 128 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

Le domande dovranno, inoltre, contenere la precisa indicazione del recapito dei candidati, i quali hanno l'obbligo di comunicare al Ministero gli eventuali cambiamenti del recapito stesso. L'Amministrazione non assume alcuna responsabilità nel caso di irreperibilità dei candidati.

La firma, in calce alla domanda, deve essere autenticata da un notaio o dal segretario comunale del luogo di residenza dell'aspirante. E' anche sufficiente il visto del capo dell'ufficio nel quale l'impiegato presta servizio.

L'Amministrazione provvede d'ufficio ad accertare il requisito della buona condotta, nonchè le cause di risoluzione dei precedenti rapporti di pubblico impiego; si riserva, altresì, di sottoporre i candidati alla visita di un sanitario di sua fiducia ai fini dell'accertamento del requisito di cui alla lettera *D*, dell'art. 2 del presente decreto.

Art. 5.

I candidati, che abbiano superato la prova orale, dovranno far pervenire al Ministero della sanità (Direzione generale degli affari amministrativi e del personale), entro il termine perentorio di 20 giorni, che decorrono dal giorno successivo a quello in cui hanno ricevuto l'invito, i documenti prescritti per dimostrare gli eventuali titoli di precedenza o di preferenza nella nomina.

A tal fine i candidati ex combattenti e categorie assimilate presenteranno, oltre alla copia dello stato di servizio o del foglio matricolare, su carta da bollo da L. 200, annotata dalle benemerenze, anche la prescritta dichiarazione integrativa dei servizi resi in zona di operazioni, da rilasciarsi dai competenti distretti militari, su carta da bollo da *L. 100; tale* dichiarazione dovrà essere rilasciata in data posteriore al 21 marzo 1948, ai sensi e per gli effetti del decreto legislativo 4 marzo 1948 n. 137.

I mutilati ed invalidi di guerra, o per la lotta di liberazione, dovranno presentare un certificato mod. 69, rilasciato dal Ministero del tesoro - Direzione generale delle pensioni di

guerra, oppure il decreto di concessione della pensione, o, in mancanza, apposita attestazione di invalidità rilasciata dalla competente rappresentanza provinciale dell'Opera nazionale invalidi di guerra, nella quale dovranno essere indicati i documenti in base ai quali è stata riconosciuta la qualifica di invalido ai fini della iscrizione nei ruoli provinciali dell'Opera

I mutilati ed invalidi per servizio dovranno presentare il decreto di concessione della pensione da cui risulti la categoria di pensione della quale l'invalido e provvisto, oppure lo estratto del referto medico collegiale dal quale risulti la descrizione sommaria della invalidità oppure il documento istituito con decreto Ministeriale 23 marzo 1948, mod 69-*ter*, rilasciato dall'Amministrazione da cui dipendevano all'atto in cui contrassero l'invalidità.

Gli orfani dei caduti di guerra, o per la lotta di liberazione, ed i figli degli invalidi di guerra, o per la lotta di liberazione, dovranno dimostrare tale loro qualità, i primi mediante certificato in carta da bollo rilasciato dal competente comitato dell'Opera nazionale per la protezione ed assistenza agli orfani di guerra, gli altri, con l'esibizione della dichiarazione mod 69, a nome del padre del condidato, oppure di un apposito certificato, su carta da bollo da L. 100, del sindaco del Comune di abituale residenza, su conforme dichiarazione di tre testimoni, in base alle risultanze anagrafiche e dello stato civile

Gli orfani dei caduti per servizio dovranno dimostrare tale loro qualita, mediante certificato in bollo, mod 69-*ter*, rilasciato dall'Amministrazione da cui dipendenva il genitore deceduto per causa di servizio, attestante tale circostanza.

I cittadini che furono deportati dal nemico, dovranno far risultare tale circostanza mediante attestazione in carta da bollo da L 100 rilasciata dal prefetto, ai sensi dell'art 8 del decreto legislativo luogotenenziale 14 febraio 1946, n 27.

I profughi dalla Libia, dall'Eritrea, dall'Etiopia e dalla Somalia, quelli dai territori sui quali in seguito al trattato di pace e cessata la sovranità dello Stato italiano, i profughi da territori esteri, nonchè quelli da zone del territorio nazionale colpite dalla guerra, che si trovino nelle condizioni previste dalla legge 4 marzo 1952 n 137, dovranno comprovare tale loro qualità mediante attestazione in carta da bollo rilasciata dal prefetto ai sensi dell'art 4 del decreto del Presidente della Repubblica 4 luglio 1956, n 1117

Gli aspiranti che intendano far valere a qualsiasi fine le loro condizioni familiari, dovranno esibire lo stato di famiglia su carta da bollo da L 100.

Art 6

La graduatoria è approvata con decreto del Ministro, sotto condizione dell'accertamento dei requisiti per l'ammissione all impiego. A tal fine il candidato utilmente collocato nella graduatoria sarà invitato a far pervenire al Ministero della sanita (Direzione generale degli affari amministrativi e del personale) nel termine perentorio di trenta giorni, che decorrono dal giorno successivo a quello di ricezione dell'invito, i seguenti documenti:

a) estratto dell'atto di nascita, su carta da bollo da L 100;

b) certificato di cittadinanza italiana, su carta da bollo da L 100,

c) certificato, su carta da bollo da L 100, dal quale risulti che il candidato gode dei diritti politici, ovvero che non e incorso in alcuna delle cause che, a termini delle disposizioni vigenti, ne impediscono il possesso;

d) certificato generale, su carta da bollo da L. 200, del casellario giudiziale,

e) certificato medico, rilasciato su carta da bollo da L 100, da un medico provinciale o da un medico militare, ovvero dall'ufficiale sanitario del Comune di residenza, dal quale risulti che l'aspirante è fisicamente idoneo al servizio continuativo ed incondizionato relativo all'impiego messo a concorso.

Nel caso che l'aspirante abbia qualsiasi imperfezione, questa dovrà essere specificatamente menzionata, con dichiarazione che essa non menoma l'attitudine fisica all'impiego messo a concorso

I candidati, invalidi di guerra, produrranno un certificato dell'autorità sanitaria, di cui al combinato disposto dell art 6, n 3 della legge 3 giugno 1950, n. 375 e dell'ultimo comma dell'art 4 del decreto del Presidente della Repubblica 18 giugno 1952, n. 1176,

f) titolo originale di studio o copia autenticata da notaio ovvero il documento rilasciato dalla competente autorità scolastica in sostituzione del diploma;

g) diploma di abilitazione all'esercizio professionale, ovvero certificato di abilitazione provvisoria all'esercizio medesimo, in originale o copia autenticata da notaio.

I concorrenti che abbiano ottenuto, in sostituzione del certificato di abilitazione provvisoria, il diploma di abilitazione definitiva, di cui al n 6 del precedente art 4, dovranno esibire in originale o copia autenticata da notaio, quest'ultimo titolo,

h) copia dello stato matricolare (servizi civili) con le qualifiche riportate nell'ultimo quinquennio, rilasciato dall'Amministrazione dalla quale l'aspirante dipende, munita della prescritta marca da bollo debitamente annullata;

i) copia, su carta da bollo da L. 200, dello stato di servizio militare o del foglio matricolare o del foglio di congedo illimitato, ovvero il certificato, su carta da bollo, di esito di leva, debitamente vidimato, o di iscrizione nelle liste di leva.

Art 7.

I documenti di cui alle lettere *b*), *c*), *d*) ed *e*) del precedente art. 6 debbono essere di data non anteriore a tre mesi da quella dell'invito dell'Amministrazione, di cui al primo comma del ricordato art 6

I candidati che siano impiegati dei ruoli aggiunti possono limitarsi a produrre i documenti di cui alle lettere *e*), *f*), *g*) e *h*) dell'art 6.

I concorrenti che si trovino alle armi, possono esibire in luogo dei documenti di cui alle lettere *e*) ed *i*) del precedente art. 6 un certificato rilasciato, su carta da bollo da L 100, dal comandante del Corpo al quale appartengono, comprovante la loro buona condotta e la idoneità fisica a ricoprire il posto al quale aspirano.

Art 8

L'Amministrazione potrà concedere un ulteriore brevissimo termine perentorio per la rettifica dei documenti non regolari e della domanda

Non si ammettono riferimenti a documenti presentati per partecipare a concorsi indetti da altri Ministeri.

Art 9.

Il concorso comprende prove scritte, pratiche ed orali, secondo il programma allegato al presente decreto

Art. 10.

La Commissione esaminatrice del concorso, da nominarsi con successivo decreto, sara composta:

a) da un presidente di sezione o da un consigliere di Stato, presidente;

b) da due impiegati delle carriere direttive in servizio presso il Ministero della sanità, con qualifica non inferiore a direttore di divisione o corrispondente,

c) da due docenti universitari delle materie su cui vertono gli esami.

Alla Commissione esaminatrice verranno aggregati uno o più insegnanti per le lingue estere in cui i concorrenti si siano dichiarati pronti ad essere esaminati

In caso di impedimento di un qualunque componente della Commissione esaminatrice, esso sarà definitivamente surrogato da altro, scelto nella stessa categoria alla quale l'impedito appartiene.

Un funzionario amministrativo di qualifica non inferiore a consigliere di 2ª classe, in servizio presso il Ministero della sanita, esercita le funzioni di segretario della Commissione.

Art 11.

Per lo svolgimento degli esami si osserveranno le norme di cui ai decreti del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n 3 e 3 maggio 1957, n 686, nonche quelle contenute nel regolamento approvato con decreto 25 giugno 1914, n 702, in quanto applicabili.

Tanto le prove scritte, quanto quelle pratiche ed orali avranno luogo in Roma

Ai candidati sara data comunicazione della data e della sede dello svolgimento delle prove scritte, di quelle pratiche e di quelle orali nei termini stabiliti dall'art. 6 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, mediante lettera raccomandata con ricevuta di ritorno.

I candidati dovranno presentarsi agli esami muniti di un documento di riconoscimento valido.

L'Amministrazione non assume alcuna responsabilità per il caso di dispersione di comunicazioni dipendenti da inesatta indicazione del recapito da parte dell'aspirante o da mancata oppure tardiva comunicazione del cambiamento dell'indirizzo indicato nella domanda, né per eventuali disguidi postali o telegrafici non imputabili a colpa dell'Amministrazione stessa

L'assenza dagli esami sarà considerata come rinuncia al concorso.

Art. 12

Sono ammessi alla prova orale i candidati che abbiano riportato una media di almeno sette decimi nelle prove scritte e non meno di sei decimi in ciascuna di esse.

La prova orale e le prove pratiche non si intendono superate se il candidato non ottenga almeno la votazione di sei decimi in ciascuna di esse

La votazione complessiva è stabilita dalla somma della media dei voti riportati nelle prove scritte, della media dei voti riportati nelle prove pratiche e del voto ottenuto in quella orale

E' in facoltà di ciascun candidato dichiarare, nel testo della domanda di ammissione al concorso, di essere pronto a sostenere la prova scritta ed orale anche sopra altre lingue estere in aggiunta a quella di obbligo In tal caso la Commissione provvede a sottoporre il candidato ai relativi esperimenti di esame e, se questi abbiano esito favorevole, aggiungerà un numero di punti complessivi non superiore a cinque per la lingua o le lingue estere che, oltre a quella di obbligo, il candidato abbia dimostrato di conoscere in modo da poter parlare e scrivere correntemente.

Art 13.

La graduatoria dei candidati che avranno superato tutte le prove, tenuto conto delle precedenze e dei benefici di carattere preferenziale, previste dalle disposizioni a favore di determinate categorie, sarà formata secondo l'ordine dei punti riportati nelle votazioni complessive e sarà approvata con decreto del Ministro da pubblicarsi nel Bollettino ufficiale del Ministero Di tale pubblicazione si darà notizia mediante avviso inserito nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Art 14

Il vincitore del concorso sarà assunto in qualità di medico provinciale di 2ª classe in prova nel ruolo dei medici della Amministrazione della sanità pubblica e conseguirà la nomina a medico provinciale di 2ª classe, se ritenuto idoneo dal Consiglio di amministrazione, dopo un periodo di prova non inferiore a sei mesi.

Nel caso di giudizio sfavorevole, il periodo di prova è prorogato di altri sei mesi, al termine dei quali, ove il giudizio sia ancora sfavorevole, il Ministro dichiara la risoluzione del rapporto d'impiego, con decreto motivato In tal caso spetta all'impiegato una indennità pari a due mensilità del trattamento relativo al periodo di prova

A colui che conseguirà la nomina a medico provinciale di 2ª classe in prova saranno corrisposti il trattamento economico della qualifica iniziale della carriera, oltre le indennità spettanti in base alle vigenti disposizioni, nonchè il rimborso delle spese per raggiungere la destinazione assegnatagli.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 18 dicembre 1958

Il Ministro: MONALDI

Registrato alla Corte dei conti, addì 5 *marzo* 1959
Registro n. 1 *Sanità, foglio n.* 291. — MASSIMO

PROGRAMMA DI ESAME

PROVE SCRITTE

1) *Igiene generale e speciale*:

a) Igiene generale:

Suolo: configurazione e struttura geologica e loro influenza sulla salubrità dei luoghi abitati. Struttura meccanica. Aria del suolo. Acque freatiche. Temperatura. Inquinamento e auto-depurazione del suolo. Risanamento dei terreni di aperta campagna.

Acqua: captazione delle acque. Criteri per il giudizio di potabilità. Approvvigionamento di acqua per i luoghi abitati. Cause di inquinamento e metodi di depurazione delle acque. Difesa dall'inquinamento delle acque superficiali e profonde.

Aria: fattori fisici Componenti fisici dell'aria e pulviscolo atmosferico nei loro rapporti con l'igiene. Inquinamento dell'aria. Nozioni di climatologia Acclimatazione.

Abitazione scelta e preparazione del terreno: mezzi di lotta contro l'umidità. Condizioni igieniche per vari tipi di abitazione per singole famiglie e per collettività Ventilazione naturale ed artificiale· riscaldamento e raffreddamento Illuminazione naturale ed artificiale: metodi e valore igienico di essi.

Allontanamento dei materiali di rifiuto: sistema di fognature e loro valore igienico. Smaltimento naturale ed artificiale dei liquami Spazzatura domestica e stradale Smaltimento dei materiali di rifiuto. Controllo e dispersione degli elementi radioattivi.

Alimentazione· importanza fisiologica delle singole sostanze alimentari Razione alimentare e sue variazioni in rapporto alle singole condizioni individuali (sesso, età, lavoro, stato di salute).

Avvelenamenti e tossinfezioni alimentari: vigilanza sanitaria sulle bevande e sugli alimenti.

Vestiario: carattere del vestiario d'inverno e d'estate. Costituzione e proprietà dei tessuti adoperati per indumenti. Igiene della pelle: bagni, effetti fisiologici e loro valore igienico.

b) Igiene speciale:

Igiene rurale. Case rurali. Alimentazione degli agricoltori Influenza delle diverse coltivazioni e industrie agricole sulle condizioni igieniche dei luoghi e sulla salute dei contadini. Approvvigionamento di acqua ai Comuni rurali. Educazione igienica del contadino Bonifiche agricole.

Igiene urbana Risanamenti urbani. Piani regolatori Salubrità e protezione igienica del suolo urbano (vie, piazze, giardini, pavimentazione, pulizia stradale). Fognatura urbana. Macelli, pescherie, mercati. Norme igieniche applicabili ai teatri, cinematografi ed altri locali di pubblico convegno. Cimiteri (inumazioni, tumulazioni, esumazione dei cadaveri). Polizia mortuaria

Principi informativi di eugenetica antropometrica Igiene dell infanzia Igiene della gravidanza e del parto Allattamento naturale, artificiale e misto Surrogati del latte Istituzioni per l'assistenza e la protezione sanitaria e sociale dell'infanzia

Igiene dell'età scolastica Criteri igienici per la costruzione degli edifici scolastici. Cubatura, illuminazione, ventilazione, riscaldamento delle sale scolastiche. Arredamento, Malattie scolastiche. Orari scolastici e fatica mentale. Sorveglianza igienico sanitaria dello scolaro. Educazione fisica. Igiene dello sport

Igiene industriale e del lavoro. Protezione dell'operaio nel lavoro. Ambienti di lavoro Malattie del lavoro Sorveglianza igienico sanitaria sul lavoro e sulle classi lavoratrici.

Igiene ospedaliera Carattere dei vari servizi e reparti di ospedali generali e speciali (ospedali infantili, maternità ed istituti ostetrici, manicomi, ospedali per le malattie infettive) sanatori ed ospedali speciali per la tubercolosi. Compiti dell'ospedale in seno all'organizzazione sanitaria dello Stato. Igiene carceraria (edifici per carcerati)

Igiene dei trasporti. Igiene delle navi con speciale riguardo a quelle destinate al trasporto degli emigranti Profilassi delle malattie infettive a bordo Ordinamento delle difese sanitarie nei porti e alle frontiere. Igiene ferroviaria. Disinfezione e disinfestazione delle carrozze viaggiatori e dei carri per il bestiame e le merci.

2) *Epidemiologia, etiopatogenesi, sintomatologia e profilassi delle malattie infettive*:

a) generalità sulle malattie infettive. Epidemie e endemie. Focolai di endemicità. Fonti di infezioni. Veicoli. Meccanismo dell'azione patogena dei germi. Predisposizione individuale. Aspetti vari e natura della immunità Fattori sociali. Disinfezioni e disinfestazione. Profilassi internazionale, nazionale e locale delle malattie infettive;

b) etiopatogenesi, sintomatologia e profilassi delle seguenti malattie infettive: influenza, epatite epidemica, febbre gialla, mononucleosi infettiva, parotite epidemica, nevrassiti virali, poliomielite, infezioni faringo-tonsillari, rabbia, herpes-zoster e varicella, vaiuolo e alastrim, dengue, morbillo, rosolia, tracoma, dermotifo ed altre rickettiosi similari, psittacosi e ornitosi, febbre Q, scarlattina, malattia reumatica, resipella ed altre infezioni da streptococco, infezioni da stafilococco, infezioni da meningococco, infezioni gonococciche, brucellosi, peste, febbre tifoidea, infezioni da paratifi e salmonellosi in

genere, dissenteria bacillare, colera asiatico, pertosse, carbonchio sintomatico e carbonchio esamatico, tetano, difterite, morva, tubercolosi, lebbra, malattie da actinomiceti, trichinosi, febbre ricorrente, leptospirosi, sifilide, leishmaniosi, tripanosimiasi, amebiasi, malaria, scabbia, tigna favosa, afta epizootica, anchilostomiasi, filarosi, filarzosi,

c) aspetti ed importanza medico sociale dei seguenti argomenti: la trasfusione del sangue, le malattie veneree, i tumori maligni, assistenza ai dimessi da sanatori, la schermografia, l'assistenza ai discinetici, il reumatismo e le cardiopatie.

3) *Lingua estera:*

Traduzione dall'italiano in una delle seguenti lingue francese, tedesco e inglese (prova obbligatoria) e in una eventuale altra lingua a scelta del candidato (prova facoltativa). Per tali prove è ammesso l'uso del vocabolario.

PROVE PRATICHE

1) Di clinica medica: esame di un infermo e riconoscimento della malattia.

2) Di laboratorio:

a) prelevamento di campioni ed esame microscopico e batteriologico di acqua potabile,

b) prelevamento di sangue e di materiali patologici vari ed esecuzione delle prove microscopiche, batteriologiche e biologiche dirette ad accertare la diagnosi delle principali malattie;

c) riconoscimento dei più importanti parassiti animali,

d) saggi chimici, ricerche microscopiche e giudizio igienico intorno alla genuità e conservazione delle principali sostanze alimentari (carne, latte e derivati, farina mais, olii, vini, alcool) e alle salubrità delle acque potabili e dell'aria atmosferica;

e) prova fisica applicata all'igiene (idrometria, barometria, fotometria).

PROVE ORALI

Oltre le materie delle prove scritte, comprendono:

1) statistica e demografia:

a) valori segnaletici della distribuzione e del movimento di un fenomeno (media aritmetica semplice e ponderata, distribuzione in sezione, curva binominale, mediana, scostamento medio e scostamento quadratico medio, rette interpolate, indici di variabilità, valori segnaletici dei rapporti fra vari fenomeni (numeri indici, rapporti di composizione e di derivazione, indici di covariazione), prove di significatività, rappresentazioni grafiche),

b) stato e movimento della popolazione: censimenti, nascite (quozienti di nuzialità, fecondità e natalità). Le morti (quozienti di mortalità, mortalità specifiche, abortività e natimortalità, mortalità infantile, mortalità materne. Tavole di mortalità, curva di sopravvivenza, durata normale della vita, vita probabile, vita media e probabilità di morte, quoziente di letalità, morbosità e morbilità,

2) nozioni generali sull'ordinamento amministrativo e sanitario della Repubblica,

3) lingua estera obbligatoria ed eventuale facoltativa prescelta dal candidato (conversazione, lettura e traduzione a vista).

Schema della domanda da inviarsi su carta da bollo da lire 200 al

Ministero della sanità
ROMA

Il sottoscritto . . . . (cognome e nome) nato a . . (provincia . . .) il . . . . . residente in . (provincia . .) via . . . chiede di essere ammesso al concorso per esame ad un posto di medico provinciale di seconda classe in prova nella carriera direttiva dei medici dell'Amministrazione della sanità pubblica riservato agli impiegati civili non di ruolo o dei ruoli aggiunti ai ruoli ordinari in servizio presso le Amministrazioni dello Stato.

Il sottoscritto dichiara:

1) di aver conseguito il diploma di laurea in medicina e chirurgia in data . . . . presso l'Università di . . . .;

2) di essere in possesso del diploma di abilitazione all'esercizio professionale (o del certificato di abilitazione provvisoria) conseguito (o rilasciato) in data . . . . presso . . (dall') l'Università di . . . .,

3) di essere cittadino italiano;

4) di essere iscritto nelle liste elettorali del comune di . . . . ;

5) di non aver riportato condanne penali (in caso contrario indicare le ventuali condanne e se vi siano stati amnistia, condono, indulto o perdono giudiziale,

6) di essere, nei confronti degli obblighi militari, nella seguente posizione . . . .;

7) di non essere stato escluso dall'elettorato politico attivo.

Il sottoscritto dichiara, sotto la sua responsabilità, di non essere mai stato dipendente da altra Amministrazione dello Stato, (oppure di essere dipendente dal Ministero . . . . . . in qualità di . . . . in servizio a . . . . presso . . . . . . ovvero di essere stato dipendente dal Ministero . . . . in qualità di . . . . . . e di aver lasciato il servizio il . . . . ma non per provvedimenti di destituzione, dispensa o decadenza dall'impiego).

Per la prova obbligatoria di lingua straniera, sceglie la lingua . . . . e per quella facoltativa la lingua (o le lingue) . . . .

Il sottoscritto dichiara, infine, di essere disposto a raggiungere qualsiasi destinazione in caso di nomina.

. . . . addì, ...

firma . . . .

N.B. - Indirizzo presso cui si desidera vengono inviate eventuali comunicazioni . . . . impegnandosi a comunicare le eventuali variazioni successive e riconoscendo che il Ministero della sanità non assume responsabilità in caso di irreperibilità del destinatario.

La firma dovrà essere autenticata da un notaio o dal segretario comunale del luogo di residenza dell'aspirante.

Sia la firma del notaio sia quella del segretario comunale non sono soggette alle norme sulla legalizzazione di firme previste dalla legge 3 dicembre 1942, n. 1700. Per i dipendenti dello Stato è sufficiente, in luogo dell'autenticazione, il visto del capo dell'ufficio presso il quale prestano servizio.

(2258)

Concorso per esami ad un posto di vice assistente sanitaria in prova nella carriera di concetto delle assistenti sanitarie dell'Amministrazione della sanità pubblica, riservato alle impiegate civili non di ruolo o dei ruoli aggiunti ai ruoli ordinari in servizio presso le Amministrazioni dello Stato.

IL MINISTRO PER LA SANITA'

Visti i regi decreti 29 novembre 1941, n. 1693 e 7 dicembre 1942, n. 1486, concernenti, rispettivamente, la istituzione dei ruoli delle assistenti sanitarie visitatrici ed il regolamento per il personale delle assistenti sanitarie visitatrici,

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 giugno 1954, n. 368, recante norme per la presentazione delle domande e dei documenti nei concorsi per le carriere statali,

Visti i decreti del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, con cui è stato approvato il testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato e 3 maggio 1957, n. 686, con cui sono state approvate le relative norme di esecuzione,

Visti il decreto del Presidente della Repubblica 2 agosto 1957, n. 678 e la legge 18 marzo 1958, n. 228, recanti nuove norme sulle documentazioni amministrative e sulla legalizzazione di firme,

Considerato che nel ruolo della carriera di concetto delle assistenti sanitarie visitatrici si è reso vacante, per effetto dell'applicazione della legge 27 febbraio 1955, n. 53, un posto, che, pertanto, ai sensi dell'art. 7 della legge stessa uno dei posti attualmente disponibili nella qualifica di vice assistente sanitaria, del ruolo della carriera predetta, deve essere conferito mediante concorso riservato al personale civile non di ruolo o dei ruoli aggiunti ai ruoli ordinari, in servizio presso le Amministrazioni statali,

Decreta:

Art. 1.

E' indetto un concorso per esami ad un posto di vice assistente sanitaria in prova nella carriera di concetto delle assistenti sanitarie dell'Amministrazione della sanità pubblica

riservato alle impiegate civili non di ruolo o dei ruoli aggiunti ai ruoli ordinari, in servizio presso le Amministrazioni dello Stato.

Art 2.

Possono partecipare al concorso le impiegate civili non di ruolo o dei ruoli aggiunti ai ruoli ordinari, in servizio presso le Amministrazioni dello Stato che siano in possesso dei seguenti requisiti

A) cittadinanza italiana: sono equiparati ai cittadini gli italiani non appartenenti alla Repubblica;

B) godimento dei diritti politici,

C) buona condotta,

D) idoneità fisica all'impiego,

E) diploma di Stato di assistente sanitaria visitatrice, nonchè diploma di istituto di istruzione secondaria di secondo grado.

Si prescinde dal requisito concernente il limite di età.

Art 3

I requisiti per ottenere l'ammissione al concorso debbono essere posseduti alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di ammissione

Non possono essere ammesse al concorso coloro che siano escluse dall'elettorato politico attivo e coloro che siano state destituite o dispensate dall'impiego presso una pubblica Amministrazione

Per difetto dei requisiti prescritti può essere disposta la esclusione dal concorso, con decreto motivato del Ministro

Art. 4.

Le domande di ammissione al concorso, redatte su carta da bollo da L 200, secondo il modello allegato, debbono pervenire al Ministero della sanità - Direzione generale degli affari amministrativi e del personale - nel termine perentorio di trenta giorni che decorrono dal giorno successivo a quello della pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica

La data di arrivo delle domande è stabilita dal bollo data apposto dal Ministero

Non si terrà conto delle domande che risultino pervenute dopo il termine sopraindicato, anche se spedite per posta o trasmesse con qualsiasi altro mezzo entro il termine medesimo.

Le aspiranti debbono dichiarare nella domanda

1) la data e il luogo di nascita,

2) il possesso della cittadinanza italiana,

3) il Comune ove sono iscritte nelle liste elettorali, ovvero i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime,

4) le eventuali condanne penali riportate, specificandole in caso affermativo, e indicando se vi siano stati amnistia, condono, indulto o perdono giudiziale,

5) di non essere state escluse dall'elettorato attivo politico,

6) i titoli di studio richiesti, con l'indicazione delle scuole presso le quali sono stati conseguiti,

7) l'impegno di raggiungere, in caso di nomina, qualsiasi residenza,

8) l'Amministrazione presso la quale prestano servizio, la categoria o il ruolo di appartenenza e la data di assunzione,

9) i servizi prestati presso pubbliche Amministrazioni, le cause di risoluzione dei precedenti rapporti di pubblico impiego, e dichiarare, altresì, di non essere incorse in provvedimenti di destituzione o dispensa dal servizio presso una pubblica Amministrazione, o di decadenza ai sensi dell'art. 128 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n 3.

Le domande dovranno, inoltre, contenere la precisa indicazione del recapito delle candidate, le quali hanno l'obbligo di comunicare al Ministero gli eventuali cambiamenti del recapito stesso L'Amministrazione non assume alcuna responsabilità nel caso di irreperibilità delle candidate

La firma in calce alla domanda deve essere autenticata da un notaio o dal segretario comunale del luogo di residenza dell'aspirante E' anche sufficiente il visto del capo dell'ufficio nel quale l'impiegata presta servizio

L'Amministrazione provvede d'ufficio ad accertare il requisito della buona condotta, nonchè le cause di risoluzione dei precedenti rapporti di pubblico impiego, si riserva, altresì, di sottoporre le candidate alla visita di un sanitario di sua fiducia, ai fini dell'accertamento del requisito di cui alla lettera *D*), dell'art 2 del presente decreto.

Art. 5.

Le candidate che hanno superato la prova orale, dovranno far pervenire al Ministero della sanità (Direzione generale degli affari amministrativi e del personale), entro il termine perentorio di venti giorni, decorrenti dal giorno successivo a quello in cui hanno ricevuto l'invito, i documenti prescritti per dimostrare gli eventuali titoli di precedenza o di preferenza nella nomina

A tal fine le candidate ex combattenti, o appartenenti alle categorie assimilate, presenteranno, oltre alla copia dello stato di servizio e del foglio matricolare, su carta da bollo da L 200, annotata delle benemerenze, anche la prescritta dichiarazione integrativa dei servizi resi in zona di operazioni, da rilasciarsi dai competenti distretti militari, su carta da bollo da L 100, tale dichiarazione dovrà essere rilasciata in data posteriore al 21 marzo 1948, ai sensi e per gli effetti del decreto legislativo 4 marzo 1948, n 137

Le mutilate ed invalide di guerra o per la lotta di liberazione, dovranno presentare un certificato mod 69, rilasciato dal Ministero del tesoro - Direzione generale delle pensioni di guerra, oppure il decreto di concessione della pensione, o, in mancanza, apposita attestazione di invalidità rilasciata dalla competente rappresentanza provinciale dell'Opera nazionale invalidi di guerra, nella quale dovranno essere indicati i documenti in base ai quali è stata riconosciuta la qualifica di invalido ai fini della iscrizione nei ruoli provinciali dell'Opera

Le mutilate ed invalide per servizio dovranno presentare il decreto di concessione della pensione da cui risulti la categoria di pensione della quale l'invalida è provvista, oppure l'estratto del referto medico collegiale dal quale risulti la descrizione sommaria della invalidità oppure il documento istituito con decreto Ministeriale 23 marzo 1948, mod 69 *ter*, rilasciato dall'Amministrazione da cui dipendevano all'atto in cui contrassero l'invalidità

Le orfane dei caduti in guerra, o per la lotta di liberazione, le figlie degli invalidi di guerra o per la lotta di liberazione, dovranno dimostrare tale loro qualità, le prime mediante certificato in carta da bollo rilasciato dal competente comitato dell'Opera nazionale per la protezione ed assistenza agli orfani di guerra, le altre, con l'esibizione della dichiarazione mod 69, a nome del padre delle candidate, oppure di un apposito certificato, su carta da bollo da L 100, del sindaco del Comune di abituale residenza, su conforme dichiarazione di tre testimoni, in base alle risultanze anagrafiche e dello stato civile

Le orfane dei caduti per servizio dovranno dimostrare tale loro qualità, mediante certificato in bollo, mod 69 *ter*, rilasciato dall'Amministrazione da cui dipendeva il genitore deceduto per cause di servizio, attestante tale circostanza

Le cittadine che furono deportate dal nemico, dovranno far risultare tale circostanza mediante attestazione, in carta da bollo da L 100, rilasciata dal prefetto, ai sensi dell'art 3 del decreto legislativo luogotenenziale 14 febbraio 1946, n 27

Le profughe dalla Libia, dall'Eritrea, dall'Etiopia e dalla Somalia, quelle dai territori sui quali in seguito al trattato di pace è cessata la sovranità dello Stato italiano, le profughe da territori esteri, nonchè quelle da zone del territorio nazionale colpite dalla guerra che si trovino nelle condizioni previste dalla legge 4 marzo 1952, n 137, dovranno comprovare tale loro qualità mediante attestazione in carta da bollo rilasciata dal prefetto ai sensi dell'art 4 del decreto del Presidente della Repubblica 4 luglio 1956, n 1117

Le aspiranti che intendano fare valere, a qualsiasi fine, le loro condizioni familiari, dovranno esibire lo stato di famiglia su carta da bollo da L 100.

Art. 6.

La graduatoria è approvata con decreto del Ministro, sotto condizione dell'accertamento dei requisiti per l'ammissione all'impiego. A tale fine la candidata utilmente collocata nella graduatoria sarà invitata a far pervenire al Ministero della sanità (Direzione generale degli affari amministrativi e del personale), nel termine perentorio di trenta giorni, che decorrono dal giorno successivo a quello di ricezione dell'invito, i seguenti documenti

a) estratto dell'atto di nascita, su carta da bollo da L 100,

b) certificato di cittadinanza italiana, su carta da bollo da L 100,

c) certificato, su carta da bollo da L 100, dal quale risulti che la candidata gode dei diritti politici, ovvero che

non è incorsa in alcuna delle cause che, a termini delle disposizioni vigenti, ne impediscono il possesso,

d) certificato generale, su carta da bollo da L. 200, del casellario giudiziale,

e) certificato medico, rilasciato, su carta da bollo da L 100, da un medico provinciale o da un medico militare, ovvero dall'ufficiale sanitario del Comune di residenza, dal quale risulti che l'aspirante è fisicamente idonea al servizio continuativo ed incondizionato, relativo all'impiego messo a concorso.

Nel caso che l'aspirante abbia qualsiasi imperfezione, questa dovrà essere specificatamente menzionata, con dichiarazione che essa non menoma l'attitudine fisica all'impiego messo a concorso

Le candidate, invalide di guerra, produrranno un certificato della autorità sanitaria, di cui al combinato disposto dell'art 6, n 3, della legge 3 giugno 1950, n 375 e dell'ultimo comma dell'art. 4 del decreto del Presidente della Repubblica 15 giugno 1952, n 1176,

f) titolo originale di studio o copia autenticata da notaio, ovvero il documento rilasciato dalla competente autorità scolastica in sostituzione del diploma, nonchè originale o copia autenticata da notaio del diploma di Stato di assistente sanitaria visitatrice,

g) copia dello stato matricolare (servizi civili) con le qualifiche riportate nell'ultimo quinquennio, rilasciato dalla Amministrazione dalla quale l'aspirante dipende, munita della prescritta marca da bollo debitamente annullata.

Art 7.

I documenti di cui alle lettere *b)*, *c)*, *d)*, ed *e)* del precedente art 6 debbono essere di data non anteriore a tre mesi da quella dell'invito dell'Amministrazione, di cui al primo comma del ricordato art 6

Le candidate che siano impiegate dei ruoli aggiunti possono limitarsi a produrre i documenti di cui alle lettere *c)* *f)* e *g)* dell'art 6

Art 8

L'Amministrazione potrà concedere un ulteriore brevissimo termine perentorio per la rettifica dei documenti non regolari e della domanda

Non si ammettono riferimenti a documenti presentati per partecipare a concorsi indetti da altri Ministeri

Art 9

Il concorso comprende due prove scritte ed una orale.

Le prove scritte sono

1) l'assistenza sanitaria e sociale,

2) le malattie infettive acute e le malattie sociali, le malattie del lavoro, le tossicosi

La prova orale comprende·

1) le materie delle prove scritte,

2) nozioni elementari di diritto amministrativo e costituzionale, con particolare riguardo all'assistenza sanitaria e sociale, legislazione sanitaria,

3) nozioni di statistica demografica e sanitaria.

Art 10

La Commissione esaminatrice del concorso, da nominarsi con successivo decreto, sarà composta

a) da un ispettore generale del Ministero della sanità, presidente,

b) da due impiegati delle carriere direttive in servizio presso il Ministero della sanità, con qualifica non inferiore a direttore di sezione o corrispondente,

c) da due professori di istituto d'istruzione secondaria di 2° grado delle materie su cui vertono gli esami

In caso di impedimento di un qualunque componente della Commissione esaminatrice, esso sarà definitivamente surrogato da altro, scelto nella stessa categoria alla quale l'impedito appartiene

Un funzionario amministrativo di qualifica non inferiore a consigliere di 2ª classe, in servizio presso il Ministero della sanità, eserciterà le funzioni di segretario della Commissione

Art 11

Per lo svolgimento degli esami si osserveranno le norme di cui ai decreti del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n 3, 3 maggio 1957, n 686, nonchè quelle contenute nel regolamento approvato con regio decreto 7 dicembre 1942 n. 1486, in quanto applicabili.

Tanto le prove scritte, quanto quella orale avranno luogo in Roma.

Alle candidate sarà data comunicazione della data e della sede di svolgimento delle prove scritte e di quella orale nei termini stabiliti dall'art 6 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, mediante lettera raccomandata con ricevuta di ritorno

Le candidate dovranno presentarsi agli esami munite di un documento di riconoscimento valido

L'Amministrazione non assume alcuna responsabilità per il caso di dispersione di comunicazioni, per effetto di inesatta indicazione del recapito da parte dell'aspirante o di mancata o tardiva comunicazione del cambiamento dell'indirizzo indicato nella domanda, nè per eventuali disguidi postali o telegrafici non imputabili a colpa dell'Amministrazione stessa.

L'assenza dagli esami sarà considerata come rinunzia al concorso

Art. 12.

Sono ammesse alla prova orale le candidate che abbiano riportate una media di almeno sette decimi nelle prove scritte e non meno di sei decimi in ciascuna di esse.

La prova orale non si intende superata se la candidata non ottenga almeno la votazione di sei decimi.

La votazione complessiva è stabilita dalla somma della media dei voti riportati nelle prove scritte e del voto ottenuto in quella orale.

Art 13.

La graduatoria delle candidate che avranno superato tutte le prove, tenuto conto delle precedenze e dei benefici di carattere preferenziale, previsti dalle disposizioni a favore di determinate categorie, sarà formata secondo l'ordine dei punti riportati nelle votazioni complessive e sarà approvata con decreto del Ministro da pubblicarsi nel Bollettino ufficiale del Ministero Di tale pubblicazione si darà notizia mediante avviso inserito nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Art 14

La vincitrice del concorso sarà assunta in qualità di vice assistente sanitaria in prova nel ruolo di concetto delle assistenti sanitarie dell'Amministrazione della sanità pubblica e conseguirà la nomina a vice assistente sanitaria se ritenuta idonea dal Consiglio di amministrazione, dopo un periodo di prova non inferiore a sei mesi

Nel caso di giudizio sfavorevole, il periodo di prova è prorogato di altri sei mesi, al termine dei quali, ove il giudizio sia ancora sfavorevole, il Ministro dichiara la risoluzione del rapporto d'impiego, con decreto motivato In tal caso spetta all'impiegata una indennità pari a due mensilità del trattamento relativo al periodo di prova

A colei che conseguirà la nomina a vice assistente sanitaria in prova saranno corrisposti il trattamento economico della qualifica iniziale della carriera, oltre le indennità spettanti in base alle vigenti disposizioni, nonchè il rimborso delle spese per raggiungere la destinazione assegnatale

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 26 gennaio 1959

Il Ministro· MONALDI

Registrato alla Corte dei conti, addì 5 *marzo* 1959
Registro n. 1 *Sanità, foglio n* 290 — MASSIMO

Schema della domanda da inviarsi
su carta da bollo da L. 200 al

Ministero della sanità
ROMA

La sottoscritta . . . . (cognome e nome) nata a . . . . (prov. . . . . . .) il . . . . . . residente in . . . . (prov. . . . .) via . . . . chiede di essere ammessa al concorso per esame ad un posto di vice assistente sanitaria in prova nella carriera di concetto delle assistenti sanitarie visitatrici dell'Amministrazione della sanità pubblica.

La sottoscritta dichiara·

1) di aver conseguito il diploma di Stato di assistente sanitaria visitatrice in data . . . . presso la

Scuola . . . . nonchè il diploma di istituto di istruzione di 2° grado e precisamente (specificare il titolo) presso la scuola . . . .,

2) di essere cittadina italiana;

3) di essere iscritta nelle liste elettorali del comune di . .,

4) di non aver riportato condanne penali (in caso contrario indicare le eventuali condanne e se vi siano stati amnistia, condono, indulto o perdono giudiziale),

5) di non essere stata esclusa dall'elettorato politico attivo

La sottoscritta dichiara, sotto la sua responsabilità di essere dipendente dal Ministero . . . . . in qualità di . . . . in servizio a . presso . . . . e di essere stata dipendente dal Ministero . . in qualità di . e di aver lasciato il servizio il . . ma non per provvedimento di destituzione, dispensa o decadenza dal l'impiego

La sottoscritta dichiara, inoltre, di essere disposta a raggiungere qualsiasi destinazione in caso di nomina.

. . . . addì . . . .

(Firma) . . . .

N B. - L'indirizzo presso cui si desidera vengano inviate eventuali comunicazioni . . impegnandosi a comunicare le eventuali variazioni successive e riconoscendo che il Ministero della sanità non assume responsabilità in caso di irreperibilità del destinatario La firma dovrà essere autenticata da un notaio o dal segretario comunale del luogo di residenza dell'aspirante In luogo dell'autenticazione è sufficiente il visto del capo dell'ufficio presso il quale presta servizio.

(2257)

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI

Diario delle prove scritte del concorso per esami a centoventicinque posti di ingegnere in prova del Genio civile, indetto con decreto Ministeriale 13 settembre 1958.

Le prove scritte del concorso pubblico per esami a centoventicinque posti di ingegnere in prova del Genio civile indetto con decreto Ministeriale 13 settembre 1958, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n 4 del 7 gennaio 1959, avranno luogo in Roma presso il Palazzo degli esami, sito in via Gerolamo Induno nei giorni 20, 21, 22 e 23 maggio 1959 alle ore 8.

(2692)

PREFETTURA DI TARANTO

Graduatoria generale del concorso a posti di ostetrica condotta vacanti nella provincia di Taranto

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI TARANTO

Visto il proprio decreto n. 5417 del 18 febbraio 1958, col quale venne bandito il pubblico concorso per titoli ed esami ai posti di ostetrica condotta nei comuni di Castellaneta e Monteiasi;

Visti i verbali relativi ai lavori espletati dalla Commissione giudicatrice del concorso predetto, costituita con decreto prefettizio n 14673 del 31 ottobre 1958,

Riscontrata la regolarità del procedimento;

Visto il testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n 1265,

Visto il regolamento sui concorsi sanitari, approvato con regio decreto 11 marzo 1935, n. 281,

Decreta:

E' approvata la seguente graduatoria delle candidate risultate idonee nel concorso in narrativa specificato:

1. Russo Teresa	punti 49,81	su 100
2 Orlandi Antonietta	» 49,36	»
3. Catena Maria	» 49,01	»
4. Nacci Maria	» 48 41	»
5 Vergari Cesira	» 47,96	»
6. Vernaglione Anna	» 47,56	»
7. Franzoso Concepita	» 47,50	»
8 Schiattino Maria	» 47,46	»
9. Staccioli Erina	» 47,31	»
10 Castrignano Vincenza	» 46,33	»
11. Ricci Chiara Flora	» 43,43	»
12. Aprile Lucia	» 42,31	»
13. Di Preso Anna	» 41,31	»
14 Amorosini Francesca	» 40,86	»
15. Antonante Anna	» 40,65	»
16 Teruggi Rosa Maria	» 40,31	»
17. Pellegrino Natalina	» 38 80	»
18. Ciriolo Rita	» 38 31	»
19. Addabbo Antonietta	» 37,71	»

Il presente decreto sarà inserito nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, nel Foglio annunzi legali della Provincia e, per otto giorni consecutivi, all'albo pretorio della Prefettura e dei comuni di Monteiasi e Castellaneta

Taranto, addì 14 aprile 1959

Il prefetto D'AIUTO

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI TARANTO

Visto il proprio decreto n 12605 in data 14 aprile 1959, col quale viene approvata la graduatoria del concorso pubblico per titoli ed esami a posti di ostetrica condotta nei comuni di Castellaneta e Monteiasi, concorso bandito con decreto prefettizio n 5417 del 18 febbraio 1958,

Visto l'ordine di preferenza delle sedi alle quali le concorrenti hanno chiesto di essere assegnate,

Visti gli articoli 26, 55 e 56 del regolamento approvato con regio decreto 11 marzo 1935, n. 281,

Decreta·

Alle seguenti candidate dichiarate vincitrici del concorso suddetto sono assegnate le sedi a fianco di ciascuna di esse indicate:

1) Russo Teresa· Monteiasi;
2) Orlandi Antonietta: Castellaneta.

Il presente decreto sarà inserito nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, nel Foglio annunzi legali dello Provincia e, per otto giorni consecutivi, all'albo pretorio della Prefettura e dei comuni di Monteiasi e Castellaneta.

Taranto, addì 14 aprile 1959

Il prefetto: D'AIUTO

(2365)

PETTINARI UMBERTO, *direttore* SANTI RAFFAELE, *gerente*

Roma - Istituto Poligrafico dello Stato - G. C.